

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.



Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2. ***(Riduzione della pressione fiscale)***

La disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale.

ART. 3. ***(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)***

L'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019, così come modificato da ultimo dall'articolo 9 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, fissa al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia del tributo istituito dal comma 634 del medesimo articolo 1 sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo (c.d. plastic tax). Parimenti, l'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1086, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fissa al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia del tributo istituito dal comma 661 del medesimo articolo 1 della legge 160 del 2019 sul consumo delle bevande edulcorate confezionate o dei prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ed ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax).

Con la disposizione in esame il predetto termine fissato al 1° gennaio 2022 è differito al 1° gennaio 2023 sia con riferimento alla plastic tax (comma 1, lett. a) che alla sugar tax (comma 1, lett. b).

ART. 4. ***(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)***

La disposizione riduce dal 22 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile esclusi dall'ambito di applicazione della previsione di cui al n. 1-quinques), della Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale ultima disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile che abbiano la caratteristica di essere compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili, nonché alle coppette mestruali.

A tal fine, la disposizione integra la tabella A, parte III, allegata al decreto n. 633 del 1972, nella quale sono elencati i beni e i servizi assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento, inserendo il n. 114-bis) che menziona i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-quinques della Tabella A, parte II-bis.

La norma è in linea con l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

ART. 5. ***(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)***

L'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha disposto una revisione organizzativa del sistema della riscossione fino ad allora vigente, prevedendo:

- lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia con decorrenza 1° luglio 2017;
- l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate;



- lo svolgimento delle stesse al neo costituito ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione».

La necessità di proseguire nell'evoluzione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione nella direzione del definitivo superamento del modello "duale", anche in ottica di potenziamento dell'efficienza amministrativa e di semplificazione del sistema nel suo complesso, determina l'avvio di un nuovo processo finalizzato alla progressiva integrazione tra le due Agenzie che, in una prima fase, si prevede di realizzare attraverso un cambiamento nella governance di controllo dell'Agente della riscossione e nel sistema di remunerazione per l'attività svolta.

Per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e dei processi di controllo sull'Agenzia delle entrate-Riscossione nella direzione indicata, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione (comma 1, lettera a). Ciò per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

Conseguentemente, risulta opportuno prevedere che le modifiche dello Statuto di Agenzia delle entrate-Riscossione siano approvate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dicastero a sua volta competente in materia di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia delle entrate (comma 1, lettera c).

Con riferimento agli Organi dell'ente, viene sostituita la figura del Presidente con quella di Direttore, pur mantenendo inalterato il ruolo dello stesso nel presiedere il Comitato di gestione, realizzando così una perfetta simmetria nella denominazione del ruolo con l'Agenzia delle entrate e con le altre Agenzie fiscali (comma 1, lettera b).

Nell'ambito delle attività di indirizzo e vigilanza, l'Agenzia delle entrate approva i regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con modalità e termini analoghi a quelli previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mentre per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento, sempre a cura dell'Agenzia delle entrate, si applicano in analogia le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439". Viene, inoltre, stabilito che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme temporanee di assegnazione del personale, comunque denominate, da un'agenzia all'altra, per incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali (comma 1, lettera d, e comma 1, lettera e).

Per ciò che concerne la programmazione delle attività di riscossione, in coerenza con le modifiche apportate sulla vigilanza dell'ente, viene eliminata:

- la previsione dell'atto aggiuntivo in quanto i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno direttamente individuati all'interno della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Nella convenzione sono stabiliti, ad integrazione delle risorse stanziare sui capitoli che vanno a comporre l'unità previsionale di base dell'Agenzia delle entrate, gli importi che vengono trasferiti in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
 - 1) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
 - 2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
 - 3) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. (comma 1, lettera f);
- la previsione relativa all'iter di approvazione dell'atto aggiuntivo e delle formalità previste per l'espressione dei pareri non vincolanti da parte delle Commissioni parlamentari competenti (comma 1, lettera g).

Coerentemente con quanto previsto dal comma 1, lettere f e g, viene soppresso il riferimento all'attività di vigilanza del Ministero sugli atti generali contenuti nell'atto aggiuntivo e sul piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione; viene altresì modificato, con la lettera h) del medesimo comma 1, l'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 193/2016.



Viene inoltre riformulata la previsione riguardante la relazione annuale sui risultati conseguiti dall'Agente della riscossione in termini di incassi e di consuntivazione dei principali processi operativi (notifiche, procedure avviate, evoluzione dei crediti iscritti a ruolo), da inviare all'Amministrazione vigilante anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (comma 1, lettera i). In ragione delle modifiche apportate all'articolo 1 del DL n. 193/2016 in materia di governance dell'ente e, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, in una recente sentenza (n.120 del 2021), ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora «una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema», risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi (commi da 2 a 6). Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli Enti Creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica). In tale sede, la Consulta ha altresì precisato che "... attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive...".

La copertura dei costi di cui al comma 2, che modifica l'art. 17 del D.lgs. n.112/1999, è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato a valere sulle risorse, stanziare in favore di Agenzia delle entrate, necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione come individuate annualmente nella convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'erogazione delle risorse destinate al regolare funzionamento del servizio nazionale della riscossione, viene specificamente disciplinata nello Statuto dell'Ente con modalità tali (anticipazioni in dodicesimi) da garantirne l'equilibrio finanziario dello stesso oggi assicurato dagli aggi trattenuti sui versamenti giornalieri.

È previsto che in ogni caso Agenzia delle entrate-Riscossione riversi al bilancio dello Stato, l'utile d'esercizio risultante dal bilancio stesso, una volta effettuati gli adempimenti previsti all'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, riguardanti il versamento dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle norme sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Alla copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede anche mediante:

- a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione nazionale. Detta quota potrà essere rimodulata annualmente tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del novellato art. 17 del d.lgs. n. 112/99 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (quindi del novellato art. 17) si applicano ai carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2022; fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000. Per i carichi affidati in precedenza l'Agente della riscossione riversa in apposito capitolo del Bilancio dello Stato gli oneri percentuali incassati dal contribuente,



così come quelli trattenuti agli enti (comma 4). Quanto alle spese maturate per l'attività coattiva e ai diritti di notifica, che sono ripetibili agli enti secondo le previsioni previgenti, restano impregiudicati i diritti di Agenzia delle entrate-Riscossione e quindi i crediti iscritti a bilancio fino al 31 dicembre 2021 (comma 5). Per l'attività coattiva e di notifica svolta successivamente all'1/1/2022 (anche su carichi pregressi) il rimborso delle spese per le procedure cautelari ed esecutive e per la notifica sono posti esclusivamente in capo al contribuente e le somme incassate a tale titolo sono riversate dall'Agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore (comma 6).

Il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione.

Il comma 8 interviene sulle competenze di Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, integrandole con quelle del sistema della riscossione nazionale.

Il comma 9 fissa il termine per l'adeguamento dello statuto, del regolamento e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, alle nuove disposizioni.

ART. 6.

(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

La norma proroga per l'anno 2022 l'esenzione da bollo per i certificati ANPR rilasciati in via digitale prevista, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 7.

(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

La disposizione proroga, per l'anno 2022, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

ART. 8.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

L'articolo innalza i limiti all'investimento per i piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) posti, dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), al fine del regime fiscale agevolato di cui al medesimo art. 1, commi da 100 a 114. Il limite annuale è aumentato dai 30.000 euro attuali a 40.000 euro, il limite complessivo è aumentato da 150.000 euro a 200.000 euro.



Titolo III Crescita e investimenti

Capo I Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

ART. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

La disposizione di cui al comma 1 contiene varie disposizioni di proroga del c.d. *superbonus* disciplinato dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119 vengono resi detraibili al 110 per cento, similmente a quanto già previsto a legislazione vigente per gli interventi realizzati dagli IACP.

Con la lettera c) il termine di cui al comma 5 del citato articolo 119, relativo alla detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, viene allineato al 30 giugno 2022, come previsto in linea generale per gli altri interventi agevolati.

Con la lettera d) si prevedono varie proroghe dell'agevolazione:

- al primo periodo, viene prorogata la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- al secondo periodo, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione spettante per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, (piccoli condomini), su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. L'aliquota di detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 ed è ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2025. Nella disposizione è precisato che nell'ambito delle agevolazioni prorogate sono compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- al terzo periodo, è prevista una proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 delle detrazioni al 110 per cento limitata all'ipotesi specifica di interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
- al quarto periodo si prevede che per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119, similmente a quanto già previsto a legislazione vigente per gli interventi realizzati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, con la lettera e) viene modificato il comma 13-bis dello stesso articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, con il comma 2 si modificano il comma 1 e il comma 7-bis dell'articolo 121 del citato d.l. n. 34/2020 prorogando la possibilità, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. "sconto in fattura"), ovvero per la cessione di un credito d'imposta di



pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 121 tale opzionalità viene prorogata fino al 2024 mentre per le detrazioni spettanti a titolo di superbonus fino al 2025.

La disposizione di cui al comma 3 proroga gli effetti di alcune delle principali agevolazioni fiscali in materia di interventi sul patrimonio edilizio.

La lettera a), dell'articolo modifica l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. L'estensione temporale dell'efficacia della norma riguarda tutti gli interventi ivi considerati, e quindi anche l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, di cui al comma 2-bis dell'articolo 14, per i quali la detrazione nella misura del 50 per cento era finora ammessa per le sole spese sostenute nel 2021.

La lettera b), n. 1), dell'articolo modifica l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la detrazione riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024. Per effetto della norma, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il c.d. *sismabonus* relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La lettera b), n. 2), dell'articolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra citato, che disciplina il c.d. *bonus mobili*, e dispone che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per i quali si usufruisce della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, è riconosciuta in relazione alle spese sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il *bonus mobili* è riconosciuto sia per le spese sostenute nell'anno in cui vengono iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l'anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente a quello dell'acquisto per le quali si è fruito della detrazione.

La disposizione di cui al comma 4 proroga fino al 2024 la detrazione, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. *bonus verde*).

Il comma 5 proroga per l'anno 2022 la detrazione, prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. *bonus facciate*). L'aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per cento (applicata fino al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.

ART. 10.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

La disposizione in esame, nell'ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, proroga il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» di cui alla legge n. 178 del 2020 e il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 160 del 2019, assicurando una maggiore stabilità delle misure e garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo.

Il comma 1, in particolare, dispone che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 trova applicazione fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali e immateriali compresi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuando le relative aliquote agevolative.

Il comma 2 interviene sulla disciplina agevolativa di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 160 del 2019, prevedendo, in particolare, che:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 della citata legge trovi



applicazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro nel periodo d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e in misura pari al 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro per i successivi periodi d'imposta fino al 2031;

- i crediti d'imposta per le attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 e di design e ideazione estetica di cui al comma 202 della predetta legge trovino applicazione fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 nella misura del 10 per cento nei periodi d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e 2023 e nella misura del 5 per cento nei periodi d'imposta 2024 e 2025, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2022 (come già previsto dal comma 203) e in misura pari al 10 per cento per il periodo d'imposta 2023 e al 5 per cento per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro.

ART. 11.

(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

La misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0).

Nel primo quadrimestre del 2021, l'entrata a regime della nuova modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione introdotta dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sostituisce la previgente modalità in sei quote annue, ha determinato una maggiore attrattività della misura per l'utenza target di riferimento, facendo registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto al dato riferito all'analogo periodo dell'anno precedente (gennaio 2020 - aprile 2020), con un trend in costante crescita.

La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese della misura "Nuova Sabatini" prevede il rifinanziamento, per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni per l'anno 2027.

ART. 12.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

La disposizione consolida le misure di sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane rafforzando e stabilizzando nel tempo la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri ("fondo 394/1981") e dello stanziamento per cofinanziamenti a fondo perduto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. A tale fine, la lettera a) incrementa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del fondo 394/1981. La lettera b) incrementa di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/1981. I cofinanziamenti a fondo perduto saranno erogati con le modalità previste dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. A seguito delle modifiche introdotte a tale disposizione dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, il cofinanziamento a fondo perduto è previsto nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e



modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Nel biennio 2020-21, l'emergenza pandemica da Covid-19 ha accentuato una dinamica già avviata, che vedeva una robusta domanda di liquidità delle imprese a sostegno dei processi di internazionalizzazione, che hanno portato la domanda estera a rappresentare da anni la componente più dinamica della domanda aggregata dell'economia nazionale. La domanda di crediti agevolati a valere sul fondo 394/1981 ha conosciuto negli ultimi anni un trend di crescita costante, accentuato dalla crisi pandemica del 2020-21.

La disposizione in esame intende dare stabilità a questi strumenti essenziali per il sostegno della ripresa dell'economia italiana, assicurandone, nel medio periodo, efficacia ed efficienza, nonché integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

ART. 13.

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

Il numero 1) della lettera a) aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione, istituita dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, in conseguenza dell'inclusione di Confapi delle intervenute modifiche delle rappresentanze delle componenti dell'artigianato e del commercio.

Il numero 2) della lettera a) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di regia per l'internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che sull'intera attività promozionale il Ministro degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una relazione presentata dall'ICE.

Le lettere c) d) ed e) rideterminano le dotazioni dei fondi per le attività promozionali.

Capo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 14.

(Fondo di garanzia per le PMI)

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022, è disposta dal comma 1, conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo. Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all'80%.

Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all'articolo 13.

In particolare, ai sensi delle disposizioni operative, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia



diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "*Aiuti di importo limitato*" (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 DL Liquidità in applicazione del *Temporary Framework*. Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il graduale *phasing out* dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 per cento al 60 per cento; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

La norma, inoltre, novella l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, introducendo nuove disposizioni relative alle modalità di funzionamento e operatività del Fondo di garanzia per le PMI prevedendo che, a regime esso opererà entro un limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

In merito all'iter di approvazione e trasmissione della suddetta documentazione, è previsto che sia il Consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, i quali sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del CIPESS.

Tanto premesso, la norma prevede che per il 2022 il limite massimo di impegni assumibili dal fondo sia pari ad euro 50.000 milioni. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160.000 milioni di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210.000 milioni di euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle



garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

Finanziamenti garantiti

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	5 milioni di euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	5 milioni di euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Si	Si, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro

Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	30.000 euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	30.000 euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022				

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

ART. 15.

(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il regime di Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A., per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. d.l. Liquidità) conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-cap* che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 DL Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, DL Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), DL Liquidità).



ART. 16.
(Garanzia green)

Il comma 1 introduce una semplificazione dell'iter per la determinazione degli stanziamenti previsti a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. nell'ambito dell'operatività Green, prevedendone l'inserimento nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 D.L. 76/2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

Al comma 2, è quindi previsto lo stanziamento per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro.

ART. 17.
(Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'articolo 54 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Per effetto della disposizione da ultimo citata le agevolazioni in parola sono state estese ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l'ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 18.
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

Il comma 1 dispone alcune modifiche alla disciplina degli incentivi in materia di conversione delle DTA in crediti d'imposta introdotti dai commi da 233 a 243 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

In particolare, il comma 234 della legge n. 178/2020 prevede un limite all'importo di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d'imposta pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, o, in caso di conferimento d'azienda, al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. La modifica apportata con la lettera a) del comma 1 introduce anche un limite in valore assoluto, oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta, pari a 500 milioni di euro. Più specificamente, l'ammontare delle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta non potrà superare un valore pari al minore tra 500 milioni e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; in caso di conferimento d'azienda, l'ammontare delle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta non potrà superare un valore pari al minore tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. Il limite di 500 milioni di euro va riferito alla singola operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società. Il nuovo limite si applica alle operazioni di aggregazione aziendale per le quali l'organo amministrativo competente abbia approvato il progetto, in caso di fusioni e scissioni, o abbia deliberato l'operazione, in caso di conferimenti, a partire dall'entrata in vigore della modifica.

La modifica apportata con la lettera b) del comma 1, con riferimento a società capogruppo, consente di considerare ai fini dell'applicazione del limite del 2%, invece che le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, i valori risultanti dall'ultimo bilancio consolidato



disponibile.

La modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 intende estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti d'imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta tali perdite. L'intervento è in linea con quanto già disposto dall'articolo 55 del decreto-legge n. 18/2020 in tema di conversione delle DTA a seguito di cessione dei crediti ed è, inoltre, più coerente con l'idea di fondo che il consolidato costituisca un unico soggetto economico.

Il comma 238 della legge n. 178/2020, invece, ammette la possibilità di fruire dell'incentivo alle aggregazioni anche per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora il controllo sia stato acquisito in una finestra temporale circoscritta ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo venga realizzata un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda. In considerazione dei tempi tecnici che possono richiedere questo genere di operazioni, la modifica di cui alla lettera d) del comma 1 allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda.

Per le medesime ragioni, la modifica apportata sub e) prevede l'estensione di validità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

Il comma 2 prevede che le operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, da cui risultano i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir e per i quali, per effetto dell'articolo 11 del D.L. n. 34/2019, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, devono essere effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 fino al 31 dicembre 2021 anziché al 31 dicembre 2022. La modifica normativa opera anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate, ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge fino al 31 dicembre 2021.

ART. 19.

(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

Allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilito a regime in 2 milioni di euro per ciascun anno solare (in luogo di 700 mila euro annui).



Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 20.
(Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 21.
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

L'articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il comma 1 lettera a), introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC.

Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con Mlps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI.

Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente (commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2) in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero.

Il comma 1 lettera b) punto 1) introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.

Il comma 1 lettera b) punto 2) anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio.

Il comma 1 lettera c) punto 1) e 2) associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). Si precisa inoltre che la domanda di RdC priva di DID è improcedibile.

Il comma 1, lettera c), punto 3) lett. a) prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del d.l. n. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1, lettera c), punto 3) lett. b) dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti del nucleo familiare rifiuti la seconda offerta di lavoro congrua. A legislazione vigente la decadenza scatta al terzo rifiuto.

Il comma 1 lettera c) punto 4) ridefinisce la disciplina dell'offerta congrua di lavoro e modifica le caratteristiche per definire una offerta congrua:

a) riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano;

b) disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta).

Il comma 1, lettera c) punto 5) modifica il comma 13 dell'articolo 4 prevedendo che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.



Il comma 1 lettera c) punto 6) prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (articolo 7, comma 5, lett. d) del d.l. n. 4 del 2019).

Il comma 1 lettera c) punto 7) prevede che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza.

Il comma 1 lettera d) punto 1) modifica l'articolo 5, comma 2, del dl. n. 4/2019. In particolare, rafforza il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...).

Il comma 1 lettera d) punto 3) prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RdC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione.

Il comma 1 lettera d) punto 4) inserisce 4 nuovi commi dopo il comma 4 dell'articolo 4 del d.l. n. 4/2019, i quali prevedono:

- Che i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, siano dichiarati in modo analitico nella domanda, e che siano preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
- prevede che l'INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni comunicano all'INPS l'esito delle verifiche entro 120 giorni. Durante questo periodo il pagamento del beneficio è sospeso. Decorso tale termine, il pagamento delle somme è comunque corrisposto.
- Introduce un'ipotesi di danno erariale causato dalla corresponsione di somme non dovute a carico del responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati.

Il comma 1 lettera e) reca modifiche all'articolo 6 del d.l. n. 4/2019 e dispone che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (NASPI) messi a disposizione dall'INPS, preveda parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e operi in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 lettera f) punti 1) e 2) estendono la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevedono l'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC.

Il comma 1 lettera f) punto 3) include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato.

Il comma 1 lettera g) punto 1) Riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato). Attualmente, l'articolo 8, comma 1, del DL n. 4 del 2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di RdC, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

Il comma 1 lettera g) punto 2) riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro. Inoltre, prevede una sanzione per agenzie per il lavoro che non comunichino il rifiuto di un'offerta congrua da parte del percettore del RdC. Si



tratta di perdita di benefici nell'ambito del programma GOL. Introduce il monitoraggio e la valutazione da parte di ANPAL sull'attività delle agenzie per il lavoro svolta per la ricerca di lavoro a favore dei percettori di RdC

Il comma 2 dispone che, ai fini dei controlli su tutti i richiedenti e i percettori di RdC, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati, per consentire all'Inps di disporre la revoca del RdC ovvero di non riconoscere il beneficio. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC.

Nei commi da 3 a 7 si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 della L.26/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro.

Il comma 8 prevede che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Il comma 9 prevede che ai fini dello sviluppo dell'HUB, il decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, sia approvato sentito anche il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'INPS.

Il comma 10 prevede che i risparmi derivanti dall'applicazione del décalage, siano destinati al finanziamento delle politiche attive.

Il comma 11 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Nel corso del 2021 è previsto il completamento del processo di progressivo rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego, disciplinato dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Infatti, tenuto conto anche delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato autorizzato nel triennio 2019-21 l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni, "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Considerato che tale autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto la copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per il solo 2021, è necessario provvedere con riferimento alle annualità successive al 2021. A tal fine, il comma 1 autorizzata la spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il comma 2 autorizza altresì una spesa nel limite di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Capo II

Pensioni

ART. 23.

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)



La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, originariamente definita "pensione quota 100".

In particolare la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti.

Il comma 1, lettere b), c), d) ed e) recano misure di coordinamento volte ad adeguare, alle citate modifiche, la disciplina vigente in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (articolo 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22 del d.l. n. 4/2019) e di anticipo del TFS (articolo 23 del d.l. n. 4/2019), ai nuovi requisiti disciplinati al comma 1, lettera a).

Il comma 2 prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 24.

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato ad incentivare, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Si demanda ad apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse.

ART. 25.

(Modifica della normativa sull'APE sociale)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, commi 339, lett. a) e b) e 340, legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente



con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.

La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2022. Inoltre, prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.

Il comma 2 estende l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi.

Il comma 3 prevede l'incremento l'autorizzazione di spesa.

ART. 26.

(Opzione donna)

La disposizione proroga anche per l'anno 2022 la misura c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del d.l. n. 4/2019.

In particolare, con la disposizione si estende la possibilità di optare per il regime del trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici, almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome, nonché contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 3 dell'articolo 16 del d.l. n. 4/2019 prevede che, per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. La disposizione in esame modifica la disciplina in sede di prima applicazione per l'anno 2022, prevedendo che, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

ART. 27.

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse.

ART. 28.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del



Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla "specificità" prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare.

L'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.

ART. 29.

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

L'articolo è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, a fronte della progressiva contrazione della platea contributiva e del conseguente stato di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, attribuita all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

A tal fine, il comma 1 prevede che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto da quella data, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono dunque iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla stessa assicurazione sono iscritti, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la gestione sostitutiva dell'INPGI.

Il regime pensionistico applicabile alla suddetta platea è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, il comma 2 prevede che, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione risulti determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 2, tale meccanismo non si applichi ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, applicandosi viceversa integralmente ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, avendo il primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016.



Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il comma 4 dispone che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla stessa data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Con il comma 5 è inoltre previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 1.

Il comma 6 disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni vengano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con riguardo all'assicurazione contro gli infortuni, il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, tale assicurazione continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al fine di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, il comma 8 dispone che un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, venga inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al medesimo comma 9.

La dotazione organica dell'INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale transitate.

Il comma 9 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato.

Il comma 10 riconosce ai dipendenti provenienti dall'INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, il comma 11 prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale del suddetto Istituto. Il Comitato, che ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022, opera fino al 30 giugno 2022.

Il comma 12 dispone, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della



categoria di giornalisti.

Il comma 13 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell'INPGI possano svolgere compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI - da adottarsi entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto e da trasmettere per l'approvazione ai Ministeri vigilanti - sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

Il comma 14 dispone che, entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provveda, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l'Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi del comma 13.

Infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, si prevede al comma 15 che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 16 abroga la disciplina per il rientro dello squilibrio finanziario della gestione principale dell'INPGI, di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disponendo altresì la sospensione, fino al 30 giugno 2022, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, dell'efficacia delle disposizioni applicabili in caso di disavanzo economico-finanziario degli enti di previdenza privatizzati, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Capo III

Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale

ART. 30.

(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

La disposizione di cui al comma 1 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 2 istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo.

ART. 31.

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

La disposizione di cui al comma 1 prevede il rifinanziamento, pari 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di



300 milioni di a decorrere dal 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ai sensi dei commi 2 e 3, una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 è destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio; una quota pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 invece è destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Il comma 4 proroga, per l'anno 2022, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

Il comma 5 proroga, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con oneri pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sul medesimo del Fondo di cui al comma 1.

Il comma 6, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, stanziando ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 proroga, per l'anno 2022, l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1.

Il comma 8 proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 a carico del Fondo di cui al comma 1.

Il comma 9 incrementa di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

ART. 32.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

La norma in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2 stabilisce che la prestazione di integrazione salariale di cui al comma 1 sia integrata, con onere a carico del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo, di una quota che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma pone a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. È inoltre prevista la possibilità di innalzare il massimale della prestazione fino a un massimo del 80% con Decreto MLPS MEF se dal monitoraggio della prestazione dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento.

Il comma 3 prevede, per Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.



ART. 33.
(Congedo di paternità)

La disposizione rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e poi ulteriormente prorogato fino al 2021.

Al contempo, dispone la messa a regime dell'innalzamento da 7 a 10 giorni del periodo di fruizione, già previsto, per il solo 2021, dall'articolo 1, comma 363, lett. b), legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Prevede infine che sia messa a regime la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ART. 34.
(Fondo povertà educativa)

Il comma 1 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il comma 2 dispone la proroga del Fondo del quale è previsto il rifinanziamento nel 2024. La proroga al 2023 era stata già disposta con l'articolo 5, comma 3, lett. a) e b), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

ART. 35.
(Decontribuzione lavoratrici madri)

La norma proposta prevede, in via sperimentale, per l'anno 2022, un esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

ART. 36.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

ART. 37.
(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

La disposizione mira a dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che include le politiche per le donne tra i propri obiettivi generali, ritenendo essenziale la mobilitazione delle energie femminili, in un'ottica di pari opportunità, intervenendo sulle molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne. Sebbene alcuni progressi significativi, benché disomogenei, siano stati conseguiti per quanto riguarda la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, le conseguenze sanitarie e socioeconomiche della crisi derivante dalla pandemia COVID-19 ha reso di drammatica attualità la ricerca di strategie preventive e di rimedi. Per esempio, dato che sono in prevalenza le donne a essere occupate nel lavoro informale e in



settori vulnerabili, la perdita di posti di lavoro è nel loro caso di 1,8 superiore a quella degli uomini. Si è altresì stimato che tra le donne il tasso di povertà potrebbe aumentare del 9,1%.

Per far fronte a questa problematica il nuovo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2020-2025 (GAP III) mira ad accelerare i progressi nell'emancipazione delle donne e delle ragazze e a salvaguardare i risultati conseguiti nell'ambito della parità di genere durante i 25 anni successivi all'adozione della dichiarazione di Pechino e della relativa piattaforma d'azione. Si intende raggiungere tale obiettivo proprio attraverso l'incremento del livello di occupazione delle donne che rappresenta un indicatore rilevante dello sviluppo socio-economico di un Paese. L'Unione Europea ha svolto al riguardo un ruolo fondamentale nella definizione di principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella fissazione di obiettivi di sviluppo delle politiche di genere nei diversi Stati membri, nonché nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici e sociali. Essa è arrivata a definire l'uguaglianza di genere un suo "valore fondamentale", ovvero un elemento strategico imprescindibile per il conseguimento dei propri obiettivi, tra i quali figura quello del raggiungimento di un tasso di occupazione complessivo del 75% per uomini e donne, di età compresa fra i 20 e i 64 anni (*Strategia per la crescita Europa 2020*). La Strategia Europa 2020 non solo focalizza l'attenzione sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma si sofferma specificamente sul tema della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro quale strumento utile per il raggiungimento di un migliore tasso di occupazione compatibile con le responsabilità familiari e le esigenze della vita privata. In tale contesto si inseriscono la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla "*Strategia dell'UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015*" che ha sottolineato l'importanza di azioni positive che favoriscano la conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale, quali modalità di lavoro flessibile (part-time, telelavoro, *smart working*) e la *Roadmap* della Commissione europea "*New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families*" (2015), che delinea le iniziative da adottare per aumentare l'occupazione femminile come previsto dalla citata *Strategia Europa 2020*.

Il Piano strategico per la parità di genere, dunque, deve porsi le cinque priorità individuate dal PNRR (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e puntare alla risalita di 5 punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality, che oggi vede l'Italia solo al 14° posto, con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti alla media UE.

L'esigenza di un Piano complessivo di settore per le politiche di genere è dunque resa ancor più evidente dagli effetti della pandemia sul tessuto socio economico. Ad essa vari Paesi europei hanno già dato risposta dotandosi di Piani di settore, la cui adozione, pertanto, diviene anche un modo per allinearsi a tali scelte.

E' vero, infatti, che i temi delle pari opportunità sono stati affrontati a livello nazionale in una serie di provvedimenti adottati anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario. Ma se ne rende necessaria una messa a sistema per fornire il corretto armamentario giuridico di approccio alle problematiche. Ciò a maggior ragione alla luce delle indicazioni contenute nel PNRR che individua nel perseguimento della parità di genere un bene trasversale sotteso a tutte le missioni. Peraltro occorre tenere conto del fatto che una percentuale cospicua delle risorse del Recovery Fund saranno dedicate all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale e a quella ecologica, ambiti nei quali l'occupazione femminile presenta i livelli più bassi. Da qui l'esigenza di individuare azioni positive anche con investimenti formativi specifici che partano dai primi livelli dell'istruzione scolastica.

A tale fine si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un "Piano strategico nazionale per la parità di genere", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Tale Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

A tal fine vengono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, con funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali e territoriali coinvolti, e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute



nel Piano.

L'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle imprese, al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità.

Inoltre, presso il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.

Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere, nonché l'individuazione dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Nelle conclusioni in materia di "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica", adottate il 6 dicembre 2012 il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi. In proposito si ricorda che l'Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto alla violenza di genere attraverso il programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Adottato con decisione 2007/779/CE, esso integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi precedenti (Daphne e Daphne II). Il Piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata.

ART. 39.

(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

La disposizione di cui al comma 1, lett. a) ha ad oggetto il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito con legge n. 147/2013, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, sui finanziamenti erogati per l'acquisto o per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie, dei



nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi IACP e dei giovani di età inferiore ai 36 anni. Nel regime ordinario la garanzia è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per finanziamenti di importo non superiore a 250 mila euro. In caso di inadempimento del Fondo opera la garanzia dello Stato.

L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 24 giugno 2021, ha previsto che, fino al 30 giugno 2022, e per le categorie che abbiano accesso con priorità al Fondo predetto, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro, la garanzia rilasciata dal Fondo sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori. Il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria, con garanzia sino al 50%, sia l'attività straordinaria, con garanzia fino all'80% della quota capitale del finanziamento.

I dati ad oggi disponibili forniti dal Gestore del Fondo (CONSAP S.p.A.), seppur riferibili al relativamente breve lasso di tempo di operatività della misura emergenziale, evidenziano un andamento fortemente crescente delle domande di garanzia fino all'80% (n. 2.943 istanze ammesse alla garanzia dal 24 giugno 2021 al 20 settembre 2021) che, unito al medesimo trend riscontrato anche per l'accesso all'operatività ordinaria del Fondo (n. 41.546 domande ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020), testimonia il più che favorevole riscontro ricevuto dal settore.

Conseguentemente, la disposizione è finalizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, l'operatività straordinaria del Fondo in parola.

La disposizione, al comma 1, lett. b), proroga il termine di vigenza del regime fiscale agevolato, previsto dall'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riservato ai soggetti interessati all'acquisto della "prima casa" di abitazione che non hanno ancora compiuto i trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. In base al comma 9 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, il regime fiscale agevolato è applicabile agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e il 30 giugno 2022. La presente disposizione apporta modificazioni al suddetto comma 9, sostituendo il termine del 30 giugno 2022 con il termine del 31 dicembre 2022, al fine applicare il regime fiscale agevolato agli atti stipulati entro tale ultima data.

Il comma 2 prevede il rifinanziamento per 242 milioni di euro della dotazione del Fondo prima casa per l'intero anno 2022, ulteriore rispetto a quello previsto all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Inoltre, in considerazione del maggior rischio cui è esposto il Fondo in ragione della più elevata misura della garanzia concedibile, e sulla base dei dati ad oggi forniti dal Gestore, la disposizione, al comma 3, prevede di innalzare, relativamente a queste operazioni, la percentuale dell'importo garantito da accantonarsi a copertura del rischio per ogni finanziamento ammesso, portandola, dall'attuale 6,5% all'8% (o meglio riportandola allo stesso valore che aveva prima dell'intervento legislativo al riguardo avvenuto nel 2019).

Il comma 4 consente l'assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, riducendo da 29 a 23 anni il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 40.

(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

La disposizione sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per canoni di locazione.

In particolare, prevede che ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti, titolari di reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.493,71 euro, spetti una detrazione paria 991,60 euro ovvero, se superiore, al 20 per cento dei canoni derivanti dai contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, aventi ad oggetto la locazione dell'unità immobiliare, o una porzione della stessa, da adibire a propria abitazione principale. La disposizione normativa stabilisce che la detrazione non può essere superiore all'importo massimo di 2.000 euro.

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.



È previsto che la detrazione spetti per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

ART. 41.

(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il comma 1, ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

Il comma 2, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.

Le nuove generazioni, infatti, sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L'isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica. Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

ART. 42.

(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)

In coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila.

Il Centro è individuato quale sede di svolgimento delle attività formative degli operatori e dei giovani volontari del servizio civile, assicurate e coordinate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.



L'istituzione del Centro ha lo scopo di garantire omogeneità, consolidamento e qualità dei processi organizzativi e formativi del servizio civile. La scelta della sede si inserisce nel percorso volto alla promozione e al sostegno della ripresa e dello sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

L'obiettivo generale è quello di dotarsi di uno strumento strategico, quale un Centro Nazionale, in modo di armonizzare i processi di formazione, facilitare e sostenere l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente dei giovani operatori in termini di soft skills, competenze personali, sociali e di cittadinanza attiva e, al contempo, rafforzare il territorio abruzzese nel suo percorso di crescita e sviluppo a seguito del sisma 2009, facendo leva sulla creazione di un polo di eccellenza quale elemento catalizzatore nel processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e delle aree limitrofe.

ART. 43.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

Il comma 1 definisce i LEPS quali interventi, servizi, attività e prestazioni integrate che la Repubblica assicura, ex art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

Il comma 2 demanda la realizzazione e la gestione dei LEPS agli ambiti territoriali sociali.

Il comma 3 demanda la definizione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS, ad una apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze

Il comma 4, relativamente ai LEPS per le non autosufficienze, definisce i settori di intervento degli ambiti territoriali sociali:

a) assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari rivolta alle persone non autosufficienti o anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione.

b) Servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie.

c) Servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Il comma 5 dispone che il SSN e gli ambiti territoriali sociali garantiscano l'accesso ai servizi alle persone non autosufficienti attraverso i PUA (punti unici di accesso) che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Prevede, inoltre, che Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS, che, per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Prevede, altresì, che, sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Il comma 6 prevede che gli ATS garantiscano l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4 e che tale offerta possa essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento



di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Detti contributi possono essere utilizzati esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

Il comma 7 reca disposizioni per qualificare il lavoro di cura attraverso percorsi formativi ad hoc.

Il comma 8 affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e d'intesa con la conferenza unificata la definizione di strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, delle attività e dei programmi di formazione professionale, di progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti, nonché delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore.

Il comma 9 demanda a DPCM l'individuazione delle modalità attuative, delle azioni di monitoraggio e di verifica del raggiungimento dei LEP, di armonizzazione dei percorsi di valutazione, delle modalità attuative del numero unico nazionale

Il comma 10, integra il Fondo per le non autosufficienze di 100 milioni per l'anno 2022, di euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025. L'incremento si rende necessario per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Il comma 11 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la definizione dei LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza.

Il comma 12 prevede che in sede di prima applicazione siano definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione.

Il comma 13 individua le risorse per il finanziamento del LEPS negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza.

ART. 44.

(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)

La norma prevede, al comma 1, l'incremento delle risorse previste nell'ambito del fondo di solidarietà destinate al potenziamento dei posti disponibili servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa nella fascia di età 3 a 36 mesi nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e "assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale". La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzati le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1).

Il comma 2, invece, stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

ART. 45.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

L'articolo in esame si pone l'obiettivo di assicurare gradualmente il raggiungimento di un livello minimo garantito in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna in relazione al servizio di trasporto gratuito degli studenti disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica, attraverso la previsione di risorse aggiuntive nell'ambito della dotazione del fondo di solidarietà comunale da destinare allo scopo.



ART. 46.
(Credito d'imposta mezzogiorno)

La disposizione riscrive il perimetro "geografico" della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.

ART. 47.
(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, la presente norma istituisce, al comma 1, un Fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori e la conseguente organizzazione di servizi accessibili e la realizzazione delle indispensabili infrastrutture.

La norma realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'articolo 3 comma 2, per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri. Da inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che dispone che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottino tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per il turismo e la cultura.

Nel dettaglio, lo stanziamento incardinato sul fondo è destinato a finanziare tutta una serie di interventi tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l'obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.

Ciò armonicamente ai profili dell'accessibilità, della visitabilità e dell'adattabilità e quindi anche sotto il profilo delle predisposizioni utili a facilitare l'accesso e la circolazione delle persone portatrici di disabilità verso e fuori tali strutture, consentendo, ove possibile, alle stesse di potersi spostare in autonomia, ai fini della piena fruizione dei siti e delle attività turistiche.

La possibilità di ottimizzare le predisposizioni per la fruizione turistica da parte delle persone portatrici di disabilità influisce anche sulla capacità nazionale di attrazione sui mercati internazionali quanto al meccanismo domanda/offerta turistica, determinando la necessità di rimanere concorrenziali in un mercato ormai globale, al pari di altre nazioni.

Ulteriormente, tale intervento consente anche di efficientare quella che è l'inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia personale, che è condizionata da fattori che ne ostacolano la piena partecipazione (limitazioni nella mobilità, barriere architettoniche, mancanza di sostegni mirati, etc.).

Quanto sopra, coerentemente al quadro di riferimento normativo costituito essenzialmente:

- dalla "Legge Quadro" 9 gennaio 1989, n.13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- dal decreto, attuativo della succitata legge, del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione di barriere architettoniche";
- dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (e s.m.i.), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), che tratta di superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità negli articoli da 77 a 82 della "Parte II – Normativa tecnica per l'edilizia". In particolare, nella Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, l'articolo 82 tratta di Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.



Il secondo comma del presente articolo dispone che le norme di attuazione sono emanate con un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per le disabilità.

ART. 48.

(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

La presente disposizione mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato in “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

ART. 49.

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Per favorire la partecipazione degli alunni con disabilità ad una didattica inclusiva, la presenza in aula, e le relazioni con i propri compagni, il sostegno di figure competenti e opportunamente formate gioca un ruolo fondamentale.

In tale contesto la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione svolge un ruolo fondamentale non solo per gli studenti stessi ma anche per le loro famiglie.

Si tratta di operatori specializzati la cui presenza può migliorare molto la qualità dell'azione formativa facilitando la comunicazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni d'autonomia. Il coinvolgimento di queste figure può risultare determinante nel supportare l'alunno e sollevare le famiglie da un impegno a volte molto gravoso. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione facilita la comunicazione dello studente con le persone che interagiscono con lui.

Gli alunni con disabilità nelle scuole del primo ciclo sono in costante aumento. Per l'anno scolastico 2019/2020, gli alunni con disabilità che hanno frequentato le scuole italiane sono stati quasi 300 mila, il 3,5% degli iscritti, oltre 13 mila in più rispetto all'anno precedente, con un incremento percentuale, ormai costante negli anni del 6%.

Quasi tutti hanno una certificazione in base alla Legge n.104 del 1992. Tuttavia, nonostante questa sia normativamente prevista ai fini dell'erogazione dei servizi per il sostegno scolastico, permane una quota marginale, pari all'1,6%, di alunni che non ha alcuna certificazione. L'età media si attesta a 8,4 anni nella scuola primaria e a 12,4 anni nella scuola secondaria di primo grado, valori poco più alti rispetto quelli medi generali.

Nelle scuole italiane gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (Assistente ad personam) che affiancano gli insegnanti per il sostegno, sono poco più di 57 mila. Figura Professionale intesa come “educatore” che ha una funzione di scaffolding utile a costruire, nei bambini con disabilità, competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, indispensabili a garantire una migliore inclusione con relazioni educative significative all'interno del gruppo classe intero e che si distingue dal personale statale inquadrato nei ruoli dei collaboratori al quale è attribuita l'assistenza igienica e di base.

La disponibilità di queste figure professionali varia molto sul territorio. A livello nazionale il rapporto alunno/assistente è pari a 4,6; nel Mezzogiorno cresce a 5,5, con punte massime in Campania e in Molise dove supera, rispettivamente, la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente. La presenza di assistenti



aumenta nelle regioni del Centro e del Nord (4,4) raggiungendo i livelli più alti nella Provincia Autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente. Gli alunni con limitazioni nell'autonomia dispongono mediamente di 8,9 ore settimanali di presenza di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, per i più gravi le ore medie salgono a 11,5.

La domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta: il 5,7% degli alunni con disabilità avrebbe bisogno del supporto di questa figura professionale, ma non ne usufruisce. Tale quota sale al 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno mentre diminuisce nel Centro al 4%. Le differenze territoriali si riscontrano soprattutto in relazione agli alunni con limitazioni più gravi che nel Nord ricevono in media quasi 2 ore settimanali di supporto in più rispetto al Mezzogiorno.

Gli oneri economici di questi operatori sono interamente a carico dei Comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per le scuole di secondo grado sono a carico delle Regioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuiti alle città metropolitane e province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

A tal riguardo, l'ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno 2021, nell'esprimere avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali" hanno richiesto, a partire dall'anno 2022, di rendere strutturale il fondo istituito dall'articolo 1 comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale fondo infatti è stato incrementato di 25 milioni di euro solo per gli anni 2019, 2020 e 2021 e quindi, a partire dal prossimo anno, non è previsto alcun finanziamento.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'ANCI, sempre nella stessa seduta, hanno inoltre richiesto che risorse integrative siano previste per tutti gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non solo per quelli delle scuole secondarie superiori.

La norma in questione intende, quindi, potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado nella prospettiva del raggiungimento di un livello della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1 in ogni ambito territoriale.

A tal fine, la misura prevede risorse integrative da destinare al finanziamento dei servizi che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 da assegnare agli enti territoriali (per una quota parte di 70 milioni) per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, e ai Comuni per le medesime finalità per una quota parte di 30 milioni.

Il Fondo previsto dal comma 1 è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto dei Ministri per le disabilità e degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'Istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, da adottare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 50.

(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

La disposizione rifinanzia, per l'anno 2022, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile. Il rifinanziamento del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.



Il comma 2 aggiunge, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare le risorse del Fondo, i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

ART. 51.

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

La funzione sociale ed educativa dello sport è certamente riconosciuta da tutte le istituzioni mondiali anche alla luce delle recenti manifestazioni internazionali.

La stessa Commissione Europea nel Libro bianco sullo sport dell'11 luglio 2007 ha precisato che «lo sport rappresenta una sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale».

In continuità con gli obiettivi comunitari anche lo Stato italiano ha previsto specifiche azioni nel PNRR di recente approvazione che vanno verso la direzione di "Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola".

Lo sport ha un grande potenziale per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alla creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai suoi effetti positivi sull'inclusione sociale, sull'istruzione e sulla formazione e sulla salute pubblica. Esso aiuta a contenere l'aumento della spesa sanitaria, delle spese per la sicurezza sociale migliorando la salute e la produttività della popolazione e garantendo una migliore qualità della vita. Contribuisce alla coesione sociale abbattendo le barriere sociali e migliora l'occupabilità della popolazione grazie al suo impatto sull'istruzione e sulla formazione. Pertanto, è chiaro che la chiusura totale o parziale di palestre, piscine e centri sportivi (oltre che delle scuole) per un lungo periodo ha inciso direttamente in maniera negativa sulla vita di milioni di cittadini, privando lo sport di quelle funzioni sociali, culturali ed educative sopra ricordate.

L'impossibilità di praticare sport di squadra o di contatto, l'obbligo del distanziamento sociale, l'impossibilità per gli studenti di svolgere le lezioni di attività motoria in modalità "a distanza" hanno fortemente limitato il ruolo sociale dello sport nella collettività, acuendo ulteriormente la già nota flessione dei tesseramenti alle Federazioni Sportive Nazionali.

Al fine, quindi, di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, nell'attuale contesto post-pandemico, si impone l'adozione di misure di sostegno alle Federazioni riconosciute dal CONI affinché, insieme ai ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali (quali, ad esempio, pubblicità, sponsorizzazioni e sfruttamento dei diritti di privativa), pongano in essere ogni iniziativa utile ed efficace per consentire lo svolgimento delle competizioni sportive ed investire nello sviluppo delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili.

Su tali premesse, in considerazione dell'altissima funzione sociale riconosciuta allo Sport in termini di salute, benessere, crescita cognitiva, inclusione sociale, relazionalità, rispetto e buon uso delle risorse ambientali, la disposizione è finalizzata a supportare il ruolo primario delle Federazioni nel garantire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva in questa delicata fase post-pandemica.

La misura di cui ai commi da 1 a 4, che vale in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, a fronte del beneficio fiscale determinato sull'intero ammontare degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale per ogni anno di competenza, ha l'obiettivo di destinare la quota pari ad almeno il 20% degli stessi allo sviluppo dell'attività istituzionale (intendendo l'attività resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo).

Il beneficio è quindi riconosciuto a condizione che le Federazioni destinino la suddetta quota allo sviluppo delle infrastrutture, del settore giovanile e alla pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Al secondo comma, invece, la norma prevede le modalità di rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo.

L'obiettivo è quindi: (i) potenziare le infrastrutture per lo sport, favorire le attività sportive ad ogni livello attraverso misure di sostegno indirette necessarie per una progressiva implementazione e riqualificazione delle strutture e garantire un incremento dell'offerta sportiva; (ii) consolidare la funzione educativa dello Sport favorendo l'accesso all'attività sportiva già nei primi anni di età; (iii) sostenere la funzione solidaristica dello Sport.

Il comma 3 subordina la misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 4 rifinanzia, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal



versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Il comma 5, al fine di consentire la ripartenza del settore sportivo e potenziare il supporto in favore degli interventi di manutenzione, ripropone per l'anno 2022 per i soggetti titolari di reddito d'impresa la disciplina dello "*Sport Bonus*", di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) e confermata dall'articolo 1, commi da 177 a 179, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). In particolare, la disposizione riconosce, esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa (diversamente dalla previgente disciplina che lo riconosceva anche in favore di persone fisiche ed enti non commerciali), un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2022 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta, al pari della previgente disciplina, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.

Ai fini dell'attuazione della misura agevolativa, la norma rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019 ove compatibili.



Titolo V
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

ART. 52.
(Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)

La disposizione modifica gli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 148/2015 estendendo i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti, in riferimento ai quali si prevede la possibilità di ricorrere ai trattamenti per tutte le causali di intervento. Sono inoltre ridotti da 90 a 30 i giorni di anzianità di effettivo lavoro necessari per accedere ai trattamenti.

ART. 53.
(Computo dei dipendenti)

La disposizione inserisce l'articolo 2-*bis* al d.lgs. n. 148/2015, in base al quale vanno computati nel calcolo delle soglie dimensionali tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che svolgano la prestazione lavorativa sia all'intero che all'esterno dell'azienda.

ART. 54.
(Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale)

La disposizione modifica l'articolo 3 del d.lgs. 148/2015 prevedendo l'aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale e il superamento degli attuali massimali per fasce retributive mediante la previsione di un unico massimale pari a 1.199,72 euro, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

ART. 55.
(Contribuzione addizionale)

La disposizione modifica l'articolo 5 del d.lgs. 148/2015 eliminando l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dal comma 1-bis per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici che abbiano stipulato il contratto di solidarietà. Viene inoltre introdotto il comma 1-ter, il quale prevede che per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi il contributo addizionale sia pagato in misura ridotta.

ART. 56.
(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

Introduce il comma 5-*bis* all'articolo 7 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

ART. 57.
(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)



Si dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 in base al quale ai lavoratori sospesi o con orario di lavoro ridotto non inferiore al 50% si applicavano le misure di condizionalità previste dall'articolo 22 del d. lgs. 150/2015.

In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi è previsto che il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi è prevista invece la sospensione del trattamento per la durata del rapporto di lavoro.

ART. 58.

(Esame congiunto in via telematica)

La disposizione modifica l'articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto di cui all'articolo 14, comma 2 del medesimo decreto.

ART. 59.

(Concessione delle integrazioni salariali)

La disposizione modifica l'articolo 16 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria siano concessi dall'INPS sede centrale e non più dalle sedi territoriali.

ART. 60.

(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

Modifica l'articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il comma 3-*bis* il quale, sempre con riferimento alle sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, estende il campo di applicazione delle integrazioni salariale ordinarie a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà a prescindere dal settore di appartenenza.

Viene inoltre introdotto il comma 3-*ter* il quale conferma anche per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'accesso alla CIGS per le causali di cui all'articolo 21 comma 1 da parte delle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e dei partiti e movimenti politici indipendentemente dal numero dei dipendenti.

ART. 61.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

La disposizione reca modifiche all'articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015. In particolare le lettere a) e b) precisano che la causale di riorganizzazione aziendale ed il relativo programma riguardano anche la realizzazione di processi di transizione, individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il ministero dello sviluppo economico.

La lettera c) precisa che il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze.

La lettera d) sostituisce il vigente comma 5 prevedendo, sempre per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, un incentivo all'utilizzo di contratti di solidarietà mediante l'aumento della riduzione media oraria che passa dal 60 al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e l'aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro che passa dal 70 al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

ART. 62.

(Accordo di transizione occupazionale)

La disposizione introduce l'articolo 22-*ter* al d.lgs. n. 148/2015 che disciplina l'accordo di transizione occupazionale, il quale prevede che per limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario



di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Con accordo sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego dei lavoratori. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

ART. 63.

(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

Modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 estendendo il contributo ordinario ivi previsto a tutti i nuovi beneficiari della CIGS, ovvero datori con più di 15 dipendenti e datori di lavoro del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e dei partiti e movimenti politici a prescindere dal numero dei dipendenti.

ART. 64.

(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)

La disposizione modifica l'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto di cui all'articolo 24, comma 3 del medesimo decreto.

ART. 65.

(Condizionalità e riqualificazione professionale)

La disposizione introduce l'articolo 25-bis al d.lgs. n. 148/2015, il quale prevede che i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della ripresa dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

La mancata partecipazione alle predette iniziative, in assenza di giustificazione, comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Contestualmente viene abrogato l'articolo 22 del d. lgs. 150/2015.

ART. 66.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

La disposizione modifica l'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo, a decorrere dal 2022, l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale.

ART. 67.

(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

La disposizione modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, è prevista, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,



L'inclusione nei fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Viene eliminato l'assegno di solidarietà a decorrere dalle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

ART. 68.

(Fondo di integrazione salariale)

La disposizione modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che occupano almeno un dipendente e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.

La durata dell'assegno di integrazione salariale, che sostituisce il vecchio assegno ordinario, è di 13 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e di 26 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

È modificata l'aliquota di contribuzione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di finanziamento del fondo, pari allo 0,50 per cento per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (0,40 per cento dal 2025 per i datori che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi) e allo 0,80 per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

ART. 69.

(Assegno di integrazione salariale)

La disposizione prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, venga eliminato l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 148/2015 e l'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del medesimo decreto è sostituito dall'assegno di integrazione salariale la cui durata per i fondi di solidarietà è stabilita in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata e comunque entro le durate massime complessive perviste dall'art. 4 comma 1 (24 mesi nel quinquennio mobile). È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ART. 70.

(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

La disposizione aggiunge il comma 1-bis all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. È inoltre stabilito che i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ART. 71.

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

La disposizione prevede che, i fini del rilascio del DURC è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

ART. 72.

(Contratto di espansione)

La norma, al comma 1, lettera a), prevede che il contratto di espansione, di cui all'articolo 41 del d. lgs 148/2015, salvo quanto previsto al comma 1-bis, possa essere stipulato anche per gli anni 2022-2023.



Al comma 1, lettera b), la norma estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Al comma 1, lettera c), si prevede, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022, un limite di spesa per i benefici riconosciuti dal comma 5-bis dell'articolo 41 d.lgs. n. 148/2015. In particolare ai sensi di tale ultima disposizione, ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 1, lettera d), incrementa il limite di spesa per il triennio 2022-2024 previsto dal comma 7 del medesimo articolo 41 a copertura dei benefici ivi previsti.

ART. 73.

(Disposizioni transitorie)

La disposizione aggiunge i commi 11-ter e 11-quater all'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevedendo, per il biennio 2022-2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 30, co. 1-bis è spostato al 30 giugno 2023.

ART. 74.

(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

La Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) viene estesa al settore della PESCA, ovvero ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

ART. 75.

(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 sono previste riduzioni dell'aliquota di contribuzione ordinaria del FIS (0,35 per cento per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti; 0,25 per cento per i datori di lavoro che occupano più di cinque e fino a quindici dipendenti, 0,11 per cento per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e 0,56 per cento per i datori di lavoro esercenti attività commerciali e turistiche che occupano più di cinquanta dipendenti) e della CIGS (0,63 per cento per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti).

Capo II

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

ART. 76.

(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

La disposizione modifica gli articoli 2-4 del d. lgs. 22/2015. La NASPI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci attualmente esclusi dalla Naspi.



Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi.
Il *décalage* inizia a decorrere dal sesto mese e non più dal quarto, per i disoccupati ultracinquantenni il *décalage* inizia a decorrere dall'ottavo mese.

ART. 77.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

Introduce l'articolo 15-quinquies al d. lgs. 22/2015 con il quale viene innalzata la durata massima della DIS-COLL a 12 mesi rispetto agli attuali 6 mesi, la durata è pari al numero di mesi di contribuzione versata (attualmente invece è pari alla metà dei mesi di contribuzione versata). Viene riconosciuto il versamento contributivo ai fini pensionistici e il *décalage* viene applicato dal sesto mese e non più dal quarto.

Capo III

Sostegno del lavoro autonomo

ART. 78.

(Sostegno in caso di maternità)

La disposizione riconosce l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità, alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro.

Capo IV

Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione

ART. 79.

(Piani formativi aziendali)

Modifica l'articolo 118, comma 1, della legge n. 388/2000, prevedendo che i fondi interprofessionali possano finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.

ART. 80.

(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

Viene previsto il rimborso dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ai fondi interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

ART. 81.

(Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)

È previsto un incentivo all'assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale. In particolare viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del d. lgs. 148/2015, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi



del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

ART. 82.

(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)

È prevista l'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale.

ART. 83.

(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

Viene prevista la sottoscrizione nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di patti territoriali finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, diretti all'inserimento e al reinserimento di lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi e alla riqualificazione e al potenziamento delle conoscenze dei lavoratori già occupati.

ART. 84.

(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

Vengono rafforzate le politiche attive anche in favore dei lavoratori autonomi mediante l'estensione del programma GOL ai lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA e il potenziamento dello sportello del lavoro autonomo presso i centri per l'impiego. Vengono promosse convenzioni tra CPI, ordini professionali e associazioni di rappresentanza del lavoro autonomo al fine di formare all'auto-imprenditorialità e promuovere le transizioni occupazionali nel lavoro autonomo e professionale.

ART. 85.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

Viene riconosciuto ai lavoratori che costituiscono cooperative a seguito di un'operazione di *workers buyout*, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui. Dall'esonero sono esclusi i datori di lavoro di imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, che non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti.

ART. 86.

(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

È previsto un finanziamento del fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del d. lgs. 148/2015, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica del medesimo art. 29.

ART. 87.

(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

È prevista l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.



Titolo VI

Sanità

ART. 88.

(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN per il prossimo triennio:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1);
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 per il finanziamento formazione specialistica dei medici.

ART. 89.

(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, Serie Generale n. 23, prevede numerose azioni da implementare in una fase interpandemica che si traducono in sistemi di preparazione rispetto a scenari pandemici da virus influenzali che è necessario siano attuati in tutto il Paese. Sulla base dei contenuti del documento nazionale, dovranno quindi essere adottati dalle regioni e dalle province autonome i rispettivi Piani pandemici regionali e successivamente i necessari decreti attuativi. La norma proposta, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi, provvede ad individuare le risorse correnti necessarie per finanziare dette azioni, individuando una prima dotazione da rendere disponibile nell'anno 2022, ed una ulteriore da rendere disponibile nel 2023, al netto del finanziamento degli investimenti correlati che sono finanziati con risorse in conto capitale.

ART. 90.

(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

Comma 1. L'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito presso il Ministero della salute, per un importo pari a euro 2.800.000.000, di cui 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Allo stato attuale risulta che, le citate risorse sono state interamente impegnate dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione a ordini di acquisto riferiti a impegni assunti in esito alla Decisione del Commissione Europea C(2020) 4192 final.

Pertanto, per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini e farmaci già assunti a livello comunitario nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea, necessari a contrastare l'emergenza pandemica da COVID-19, nonché per garantire la somministrazione di dosi addizionali/booster alla popolazione secondo le opportune indicazioni della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute, appare necessario rifinanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020, ulteriori 1.850.000.000 di euro. L'acquisto di tali farmaci e dosi vaccinali sarà finalizzato dalla competente articolazione del Ministero della salute.

Comma 2. Proroga fino alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria e comunque entro il 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,



convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, per l'utilizzabilità della App-immuni e della piattaforma, nonché di ogni trattamento di dati personali effettuato fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi

ART. 91. **(Edilizia sanitaria)**

La norma, al comma 1, incrementa lo stanziamento previsto per programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

La ripartizione dell'incremento avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni. L'accesso alle risorse è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2, premesso che i dispositivi di protezione individuale costituiscono una misura efficace per ridurre il rischio di infezione, e che il loro utilizzo dipende dalle diverse modalità di esposizione al rischio, riconosce, in coerenza con i contenuti del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, Serie Generale n. 23, la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale, di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, da stoccare in magazzini gestiti con criteri FIFO (First In First Out), sufficiente a garantire il fabbisogno in ambito assistenziale nei primi mesi di una emergenza pandemica influenzale. A tale fine, è prevista una autorizzazione di spesa a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Il comma 3, sempre in coerenza con i contenuti del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, rende disponibili ulteriori risorse, a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica.

Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sarà ripartita la quota di spesa autorizzata dalla presente norma per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali. Con i medesimi decreti si provvede ad assegnare le risorse occorrenti alle Province di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.

Il comma 5 prevede che con i medesimi decreti, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni per il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

ART. 92. **(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)**

Con le disposizioni di cui al comma 1, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi enti, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2 bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, del medesimo decreto-legge, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle stesse disposizioni.

La disposizione disciplina, inoltre, il percorso di stabilizzazione presso gli enti del servizio sanitario nazionale per il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari assunti a tempo determinato che abbiano svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica. In linea con i modelli generali di stabilizzazione già adottati in precedenza dal legislatore (cfr. art. 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), lo schema qui perseguito presuppone quali requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato il previo espletamento di procedure concorsuali o selettive, ivi incluse quelle previste dalla legislazione emergenziale (v. art. 2-ter D.L. 18/2020), e la maturazione di un periodo di servizio non inferiore a diciotto mesi purché una frazione significativa di esso – individuato in 6 mesi – sia stato svolto nel corso del periodo emergenziale.

Il comma 2 modifica le disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Al riguardo il limite della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni viene innalzato per mezzo dell'aumento, dal 5% al 10% dell'incremento annuo del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Si prevede, inoltre, che dall'anno 2022, la possibilità di avvalersi di un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale, prevista dal quarto periodo del comma 1 del citato articolo 11 qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali, è subordinata all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'individuazione di una metodologia per il calcolo degli ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite.

Il comma 3 stabilisce che disposizioni del comma 1 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 93.

(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

Il comma 1 autorizza la spesa 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per i maggiori oneri per spesa di personale dipendente necessaria ad assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il comma 2 prevede un finanziamento a sostegno delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Obiettivo primario della LILT è quello affrontare la lotta contro i tumori con tutti i mezzi ed in particolare attraverso la Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), la Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), la Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari). L'Ente svolge altresì attività di ricerca attraverso l'assegnazione di borse di studio e finanziamenti di progetti di ricerca ed attività di formazione. Si fa presente che la LILT riceve un contributo dal Ministero della salute attraverso il cap. 3412 "Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" sullo stesso capitolo gravano i contributi che l'Italia deve versare annualmente all'OIE e allo IARC.



Il comma 3 è finalizzato a potenziare il processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa degli Ordini territoriali, che in taluni casi stenta a decollare, nonché a conseguire economie di scala accentrando a livello unitario l'architettura e gestione di una rete nazionale che connetta tutte le realtà ordinistiche locali.

In particolare, la proposta intende affidare alle Federazioni Nazionali, nell'ambito delle relative funzioni istituzionali di supporto e coordinamento, il compito di realizzare una intranet che consenta di "mettere in rete" tutte le realtà ordinistiche locali, fornendo loro servizi di supporto, anche al fine di agevolare l'adempimento da parte degli stessi dei numerosi obblighi previsti dalla normativa vigente.

Gli Ordini rappresentano, infatti, in molti casi, realtà lavorative di dimensioni ridotte e con tale previsione si intende porre a loro disposizione un'infrastruttura informatica che possa agevolare gli scambi informativi, nonché loro la quotidiana azione amministrativa, nel rispetto dell'autonomia degli Ordini stessi, poiché tale attività è affidata ad una Federazione che, in modo unitario e democratico, tutti rappresenta.

L'importanza di tale infrastruttura tecnologica, finalizzata anche all'aggiornamento in tempo reale dell'Albo Unico Nazionale, tenuto, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 dalle Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie e costituito dall'insieme degli albi territoriali dei singoli Ordini, emerge in modo ancor più evidente alla luce della normativa europea in materia di Tessera Professionale Europea (European Professional Card-EPC) e Meccanismo di allerta. Tale sistema di allerta per le professioni aventi ripercussioni sulla salute pone l'obbligo per le Autorità giudiziarie nazionali di informare tempestivamente il Ministero della salute e gli Ordini circa i provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale delle professioni sul territorio. Il meccanismo di allerta consente di scambiare informazioni fra gli Stati membri dell'Unione Europea relativamente ad azioni disciplinari, a sanzioni penali adottate o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale. Gli Stati membri sono in questo modo informati, nel rispetto della protezione dei dati personali, della circostanza in base alla quale il professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o di divieto - anche solo a titolo temporaneo - dell'esercizio professionale. Il Ministero della salute o gli Ordini professionali devono avviare l'allerta entro tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della sanzione ed informare per iscritto il professionista interessato. Le allerte vengono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o limitazione dell'esercizio professionale. Le allerte riguardano non solo i casi di radiazione e sospensione (non è prevista per i casi di avvertimento e censura), ma anche altri motivi di cancellazione come la perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilitazione comunicati dall'Autorità giudiziaria), oppure per altri motivi quali la morosità, la richiesta di cancellazione.

Tale meccanismo integrato a livello europeo e le tempistiche molto ristrette per le allerte possono assolvere correttamente alla funzione a cui sono deputate esclusivamente attraverso un interscambio informativo immediato, che può essere realizzato concretamente e reso operativo in modo efficace unicamente con il collegamento in rete di tutti gli Ordini e delle relative Federazioni.

ART. 94.

(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

La disposizione di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 le misure straordinarie già introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, successivamente rimodulato ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per effetto del protrarsi dello stato di emergenza fino a tutto il 31 dicembre 2021.

Le disposizioni di cui al comma 2, concede alle regioni e province autonome la possibilità di coinvolgere le strutture private accreditate, per un ammontare non superiore a 150 milioni di euro su base nazionale, per recuperare le prestazioni non erogate negli anni 2020 e 2021 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, anche attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dai budget attribuiti per gli anni 2020 e 2021. Tali strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022.

Il comma 3, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, autorizza la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il comma 4 prevede che il Ministero della salute verifichi, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, nei limiti massimi



degli importi di cui al comma 3 impiegati per la finalità di cui al comma 1. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 1, il finanziamento o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione e provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

ART. 95.

(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l'appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, la norma demanda ad un Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'aggiornamento, entro il 30 giugno 2023, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale e l'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera.

Le tariffe massime costituiranno limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e saranno aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni.

ART. 96.

(Tetti di spesa farmaceutica)

Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, la disposizione rimodula il valore percentuale del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandolo all'8 per cento per l'anno 2022, all'8,15 per cento per l'anno 2023 e all'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. La norma dispone che il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali resta fermo.

Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

Le percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

L'attuazione della nuova rimodulazione è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA previo parere della CTS, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 97.

(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)

Prevede che i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa per la razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale.

ART. 98.

(Finanziamento aggiornamento LEA)

Alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 556, della L. 28-12-2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), sono attribuiti compiti



specifici in tema di definizione dei livelli essenziali; in particolare la Commissione procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza e acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;

Annualmente, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della predetta legge, formula una proposta di aggiornamento dei LEA.

La Commissione, nella nuova composizione, ha proseguito nell'attività di aggiornamento delle richieste LEA, anche attraverso l'implementazione della apposita procedura online pubblicata sul portale del Ministero della salute dal 6 giugno 2019, con la quale si è inteso fornire un iter strutturato e trasparente agli stakeholder, pubblici e privati, sulle modalità di attivazione del percorso di revisione dei livelli essenziali di assistenza, collegando tutti gli attori coinvolti (Commissione aggiornamento LEA, Cabina di Regia HTA, AGENAS, AIFA, ISS, attraverso un lavoro istruttorio di back office che garantisca la valorizzazione delle rispettive competenze).

La disposizione è giustificata dal rilevante incremento del numero di richieste di inclusione e aggiornamento dei LEA registrato negli ultimi anni.

Dal 2016, primo anno di attivazione della Commissione, al 2018 risultano pervenute rispettivamente a 1, 2 e 6 richieste. Si sono registrate invece 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020.

Al fine di rendere più efficace l'attività della Commissione, la Direzione Generale della Programmazione ha operato affinché le richieste di aggiornamento venissero valutate nell'ambito di specifiche articolazioni interne: tre Sottocommissioni, coincidenti con i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del dPCM 12 gennaio 2017 (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) Nel corso del 2021, le Sottocommissioni, istituite in seno alla Commissione medesima, hanno concluso l'esame di 33 gruppi omogenei di richieste di aggiornamento dei LEA, corrispondenti a 62 singole richieste.

Le richieste pervenute di inclusione o aggiornamento, che per il 49% provengono da associazioni di pazienti e/o cittadini, per il 39% da società scientifiche o enti del SSN, e per il 12 % da produttori di tecnologie sanitarie, dimostrano un crescente fabbisogno sanitario non soddisfatto. Alcune hanno rilevanza rispetto a priorità sanitarie riconducibili anche a proposte normative nazionali e/o regionali.

In attesa della definizione del decreto tariffe, ai sensi dell'articolo 64 del dPCM 12 gennaio 2017, la precedente Commissione ha proposto, al termine del triennio, una richiesta di aggiornamento isorisorse (articolo 1, comma 559 della legge 208/2015).

Difatti, l'unico stanziamento di bilancio finalizzato all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in attuazione dei principi di equità, innovazione e appropriatezza, è stato previsto dall'art. 1 comma 555 della stessa legge, per l'anno 2016, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Tanto premesso, al fine di consentire l'aggiornamento dei LEA e l'inserimento di prestazioni in modo continuativo, nonché per garantire che l'erogazione dei LEA avvenga in tutte le regioni in relazione a specifici livelli, si prevede uno stanziamento annuale che si quantifica in 200 milioni di euro.

ART. 99.

(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

L'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014 e 0,32% per il 2021), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-bis, ha reso fino ad oggi impossibile l'assegnazione di dette risorse sulla base dei criteri previsti dalla richiamata normativa. Va anche tenuto presente che le finalità previste nella norma originaria sopra richiamata sono state di fatto superate dalla legislazione successiva.

Il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2021, affidando al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, il



compito di ripartire le rispettive quote premiali *“tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”*.

La norma, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi anni, rinnova anche per il 2022 detta modalità di ripartizione.

ART. 100.

(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

La disposizione proroga anche per il 2022 le misure di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021, che volte a far fronte agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, nonché diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini e, in particolare, degli operatori sanitari, attraverso due linee di intervento.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all'area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2022, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.

Con la norma proposta viene altresì prorogato al 2022 il fondo destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

ART. 101.

(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

La disposizione prevede l'attribuzione, per le particolari condizioni del lavoro, una specifica indennità di pronto soccorso alla dirigenza medica ed al personale del comparto sanità, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

ART. 102.

(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

L'articolo prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), istituite dall'articolo 4-bis del DL 18/2020 e prorogate dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 178 del 2020, al fine di garantire per tutto il primo semestre del 2022 la continuità delle funzioni assistenziali svolte dalle stesse sul territorio. Il trend di circolazione del virus conferma infatti la necessità di mantenere la piena operatività dei presidi territoriali preposti al tracciamento ed alla presa in carico dei pazienti covid trattati a domicilio o in quarantena, almeno sino alla entrata in vigore della disposizione sulle stabilizzazioni del personale sanitario di cui all'articolo 92 che parimenti concorreranno, in quota parte, al rafforzamento della assistenza territoriale.



Titolo VII Scuola, Università e ricerca

ART. 103.

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dispone un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 1, lettera a) vincola le misure di reclutamento del personale, entro il limite di spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'esigenza di provvedere a tale reclutamento è resa indispensabile dalla necessità di rimuovere l'ampio divario esistente rispetto al valore medio della UE nel rapporto studenti/docenti. Per colmare tale divario occorrerebbe che il numero di docenti di ruolo aumenti di circa 45.000 unità entro il 2026, accrescendo di oltre il 40 per cento l'organico del 2020. Allo scopo di agevolare i processi di selezione e assorbimento di un elevato numero di nuovi docenti nell'organizzazione del sistema universitario, l'obiettivo può essere ottenuto solo programmando un graduale aumento dei flussi di ingresso, secondo una progressione geometrica che tiene conto del turn over già programmato e dei flussi programmabili sulla base delle dinamiche del reclutamento universitario.

Con la disposizione in argomento, dunque, si provvede ad un parziale recupero del rapporto docenti/studenti rispetto alla media UE, avviando un percorso virtuoso che si confida di poter accrescere negli anni venturi. Al fine di orientare al meglio la destinazione delle risorse per il reclutamento di cui al presente comma, si ritiene che le stesse debbano essere ripartite non utilizzando i consueti criteri di riparto del FFO, ma attraverso altri criteri, individuati in un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tenendo conto, in particolare, degli elementi di maggiore premialità del sistema (Valutazione della qualità della ricerca-VQR e valutazione delle politiche di reclutamento). Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate dalla presente disposizione possano essere impiegate solo per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari ed associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Il comma 1, lettera b), destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale tecnico amministrativo delle università. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Il comma 1, lettera c), vincola una quota dell'incremento del FFO disposto ai sensi del comma 1 ad una specifica finalità del Fondo finalizzata ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure ex lege n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Il comma 1, lettera d), vincola una quota dell'incremento del FFO disposto ai sensi del comma 1 ad una specifica finalità del Fondo finalizzata alla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Il comma 1, lettera e), aumenta l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere la cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Detto importo è omnicomprensivo: include la quota relativa ai contributi previdenziali, la quota di fondi previsti dalla legge (pari al 10% della borsa lorda di dottorato per il



secondo e terzo anno) per missioni, e la quota per la maggiorazione del 50% della borsa (anche essa prevista dalla legge) qualora un dottorato vada per un periodo definito all'estero per esigenze di ricerca.

Il comma 2 incrementa il fondo destinato a finanziare le residenze universitarie ed i collegi universitari di merito.

Il comma 3 riconosce un contributo annuale pari ad euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2022, in favore degli enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e del Museo Galileo di Firenze.

Il MUR ha infatti individuato alcune Regioni particolari realtà, radicate sul territorio regionale ma a carattere nazionale, che da decenni sono considerate quali grandi istituzioni per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, italiana ed europea.

Dal punto di vista museologico, oltre che metodologico, va sottolineato che i tre centri espositivi cui la presente norma si riferisce hanno caratteristiche molto diverse e complementari, che saranno sfruttate al massimo nel lavoro di ricerca per offrire un approccio multidimensionale alla comunicazione scientifica oggi:

- la Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli è un centro scientifico di nuova generazione in cui i contenuti sono presentati in forma di esperienze che è possibile compiere utilizzando installazioni interattive (exhibit hands on) che mostrano fenomeni scientifici in modo spettacolare e coinvolgente. Le attività espositive e didattiche si intrecciano a quelle di formazione e creazione di impresa, facendo di Città della Scienza un modello originale nel panorama internazionale;

- il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (MMUST) raccoglie e interpreta l'eredità scientifica e tecnologica del nostro Paese dalla Rivoluzione Industriale ai giorni nostri. È impegnato a sviluppare metodologie informali e a coinvolgere i cittadini in programmi per l'educazione alle STEM e per il potenziamento delle competenze del XXI secolo. Studia e comunica nel mondo l'opera di Leonardo ingegnere e tecnologo come emblema di una visione unitaria del sapere.

- il Museo Galileo di Firenze – Istituto e Museo di Storia della Scienza, rappresenta una delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica e nelle attività di documentazione e di ricerca, e si occupa di formare una biblioteca di storia delle scienze e di raccogliere materiale scientifico utile agli studi di storia delle scienze. Possiede un'importante collezione di strumenti scientifici (tra i quali gli unici pervenuti di Galileo), oltre a una biblioteca di ricerca di oltre 170.000 volumi.

Il comma 4 prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un'Istituzione AFAM, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610

In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 5 comma 1, prevede che "Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione... Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno". La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015". La normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall'altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

Il comma 5 prevede la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM

In particolare, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga "una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è



trasmissa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari". Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'articolo 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM. L'intervento normativo proposto sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'articolo 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di compensi, indennità o gettoni di presenza ai componenti del nucleo di valutazione. Il comma 6 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

In particolare, il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'articolo 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali



istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.

Il comma 7 destina risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearli agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

ART. 104.

(Misure a sostegno della ricerca)

Il comma 1, primo periodo, reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Tenuto conto dell'attribuzione di specifiche risorse a beneficio del CNR e tenuto conto delle somme vincolate ai sensi dei seguenti punti a) e b),

Il comma 1, lettera a), prevede che 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca del MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento una quota, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale

Il comma 1, lettera b) destina 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca. L'esigenza dell'istituzione del fondo in parola è determinata dal processo di revisione normativa del "pre-ruolo" universitario – che è attualmente all'esame del Senato (AS 2285). Nell'ambito di tale provvedimento, infatti, si renderà necessaria l'adozione di una disciplina transitoria che dovrà prevedere, con le modalità che saranno definite nella predetta proposta di legge, anche specifici interventi per agevolare la transizione verso la nuova ed innovativa definizione del preruolo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del preruolo. In ogni caso si prevede fin da ora che i passaggi di livello dovranno conseguire a procedure selettive, la cui valutazione è rimessa ad una commissione con componenti tutti esterni all'ente.

Il comma 1, lettera c) destina 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli EPR. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce un mero limite di spesa. Il comma 2 incrementa il fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per il 2024.

Il comma 3 istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del



2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge.

ART. 105.

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più grande ente pubblico di ricerca nazionale con sette dipartimenti scientifici e 91 Istituti di ricerca dotati di autonomia scientifica. Si tratta dunque di una realtà complessa che opera in tutti i settori della ricerca, dalla biomedicina all'archeologia, con circa 8.500 dipendenti, in oltre 224 sedi secondarie, laboratori su tutto il territorio nazionale, oltre 270 collaborazioni nazionali ed internazionali, oltre 140 partecipazioni societarie, due basi di ricerca internazionali ai poli. In ragione di tale complessità il Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresenta un attore fondamentale nella vita sociale e culturale del nostro paese e ha visto negli ultimi anni una forte e repentina crescita, sia sotto il profilo delle competenze che delle nuove attività di ricerca, dettata dalle molteplici sfide e grandi eventi, non ultimo quello epidemiologico, che hanno investito non solo l'Italia ma l'intera comunità internazionale. In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato chiamato, quale principale ente pubblico di ricerca nazionale, a supportare le più importanti scelte politiche ed economiche del Paese su temi di grandissimo rilievo, quali l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, lo studio e l'applicazione di materiali innovativi nonché lo studio della biomedicina cellulare e molecolare determinanti per lo sviluppo e l'innovazione del nostro tessuto sociale e produttivo.

In ragione di quanto detto, si giustifica, pertanto, l'adozione di norme specifiche per il CNR che prevedano modalità di ulteriore finanziamento delle proprie attività diverse da quanto previsto, anche nella presente legge di bilancio, per gli altri enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

Per realizzare tale obiettivo, da una parte occorre uno specifico investimento finanziario, e dall'altra è necessario consolidare rapidamente il sistema superando diverse criticità che incidono sulla funzionalità ordinamentale, amministrativa e programmatica, valutando mirate azioni di messa a punto anche della normativa. In ragione di tali esigenze la presente disposizione mira proprio a favorire il rilancio del più grande Ente pubblico di ricerca nazionale mediante un intervento con il quale si possa ulteriormente valorizzare il grande patrimonio tecnico-scientifico acquisito nel tempo.

Nello specifico la norma individua al comma 1 le finalità di riorganizzazione della struttura amministrativa e di rilancio delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) attraverso l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR con la procedura indicata al comma 5.

Il comma 2 prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. A tali componenti viene riconosciuto il compenso dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al riguardo, si rammenta che tale compenso è pari a 20.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione (vedasi art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30.07.2021 recante "Costituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, ai sensi del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 7").

I commi 3, 4 e 5, disciplinano le modalità di approvazione del Piano, indicando la necessità che esso muova, da un lato, da una mappatura delle principali informazioni riguardanti lo stato dell'arte dell'organizzazione sia sotto il profilo amministrativo che tecnico scientifico; dall'altro attraverso l'elaborazione di un vero e proprio piano di riorganizzazione in grado di valorizzare ed implementare i processi strettamente attinenti all'individuazione degli obiettivi strategici di natura tecnico-scientifica e di semplificare e rivedere le regole di governo, in modo da consentire una migliore e più snella gestione dell'ente in termini generali ovvero assicurare che l'autonomia degli istituti, presupposto necessario per la scienza, sia coniugata con funzioni di supporto e controllo che assicurino sostenibilità e sviluppo dell'ente e valorizzazione dei ricercatori. Si tratta, dunque, di una azione proiettata al futuro, proprio perché partendo dalle buone pratiche messe in campo e dagli obiettivi raggiunti sin qui, l'ente sia messo in condizione di raggiungere ulteriori qualificanti risultati con la rapidità di una gestione commissariale e il contributo della rete scientifica dell'ente. In questo modo l'ente potrà riprendere al termine dell'attuazione del piano, con i nuovi organi ritualmente nominati, in maniera più efficace ad esprimere il suo potenziale. Strumento chiave per la realizzazione del nuovo piano sarà anche una



messa a punto degli strumenti di governance. Strettamente connessa allo stesso sarà, infatti, la revisione dell'organizzazione sotto il profilo manageriale e gestionale del CNR. Il piano di rilancio dovrà prevedere: azioni di riorganizzazione per un sistema di gestione e controllo dei principali processi amministrativi e contabili che possano supportare al meglio la rete scientifica del CNR; un piano di attività scientifiche, comprensivo del piano di fabbisogno, elaborato con attenzione non solo alla in un'ottica non solo di sostenibilità ma anche di rilancio delle attività anche grazie alle risorse messa da subito a disposizione. Il piano di rilancio sostituirà il piano triennale di attività attualmente non aggiornato per il triennio 2020-2022 e costituirà la base di azione dei nuovi organi. Il piano sarà accompagnato dal completamento delle azioni, già intraprese dalla nuova governance, di razionalizzazione della rete scientifica, di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e di revisione dei regolamenti di autonomia. Il piano potrà, altresì, contenere anche eventuali modifiche statuarie e proposte di revisione della normativa applicabile al CNR nell'ottica di una riflessione per il miglioramento della politiche e del sistema nazionale della ricerca in linea con le sollecitazioni dell'Unione europea (Comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" COM(2020) 628 final).

Il comma 6 stabilisce che si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al comma 9.

Il comma 8 reca la concessione di un contributo, a favore del CNR, di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 9 reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 6.

ART. 106.

(Contrasto della "Xylella fastidiosa")

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinata alle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

ART. 107.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

La disposizione proroga fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. personale Covid). Tale proroga si rende necessaria per fare fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica. La proroga del termine fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022 potrà avvenire nel limite delle risorse stanziare dalla norma in esame di incremento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito con il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 109 del 28 agosto 2020.

ART. 108.

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

La norma recepisce le indicazioni provenienti a livello europeo volte a riconoscere e valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Al fine di rendere più attrattiva tale professione, si intende, quindi, premiare l'impegno profuso nella peculiare attività di insegnamento, nella promozione della comunità scolastica e nel costante aggiornamento professionale. Per tale motivo, si dispone che lo



stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia pari 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il comma 593 demanda l'utilizzo delle risorse del Fondo alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei criteri tesi alla valorizzazione dell'impegno e della dedizione nell'attività didattica, della promozione della comunità scolastica e dell'aggiornamento professionale continuo.

ART. 109.

(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

L'educazione motoria, pur rientrando nel curriculum della scuola primaria, non è affidata ad un docente specifico. Stando al quadro attuale, in mancanza di un insegnante con requisiti professionali specifici, l'insegnamento di tale disciplina è affidato a un docente generico secondo il modello dell'insegnante unico di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137.

Alla luce di quanto premesso, la norma in esame – anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – introduce l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria" a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

Il comma 1 introduce, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria" per le classi quinte e quarte.

Il comma 2 prevede che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte progressivamente a partire dalle classi quinte nell'anno scolastico 2022/2023 e nelle classi quarte a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Il comma 3 indica le modalità di accesso all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e individua i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.

Il comma 4 equipara lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria a quello degli insegnanti del medesimo grado di istruzione.

Il comma 5 disciplina l'organico degli insegnanti di educazione motoria, prevedendo che, per ciascuna classe delle scuole primarie, lo stesso sia determinato in ragione di non più di due ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario curricolare per le sole classi che non adottino il modello del tempo pieno. Per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza, ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti.

Il comma 6 prevede che i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

Il comma 7 demanda ad un decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, l'individuazione:

a) del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria,;

b) del numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.

Il comma 8 prevede che i decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.



Ai sensi del comma 9, nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze, subordinatamente all'emanazione del decreto di cui al comma 7.

Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 110.

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

L'esigenza di incrementare il Fondo unico nazionale (di seguito FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sorge per soddisfare diverse esigenze.

Preliminarmente, per non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel C.C.N.L. 8 luglio 2019 – Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici – per il triennio 2016/2018. Infatti, per effetto delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, attinenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse dei rispettivi FUN, subiscono una importante contrazione.

Si deve poi considerare che il dirigente scolastico si trova a vedere concentrate sulla sua figura una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati ad una pluralità di risorse dirigenziali. A ciò si aggiunge la circostanza che il dirigente scolastico non riceve un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Di seguito si riporta una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente. Da ciò si ricava la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione.

L'ambito di intervento del dirigente scolastico nell'attuale contesto normativo è ampio e complesso, e richiede competenze specifiche in campi assai eterogenei, quali, per citarne alcuni, quelli didattici e pedagogici (realizzazione del PTOF), tecnici specialistici (sicurezza degli edifici scolastici), giuslavoristici (gestione del personale).

Il legislatore ha tenuto conto della specificità del profilo professionale, e pur collocando la dirigenza scolastica nell'ambito della dirigenza dello Stato, la tiene distinta dalla dirigenza amministrativa, come ribadito anche dalla c.m. Funzione Pubblica 31.07.2002.

La disciplina della qualifica dirigenziale nella scuola autonoma (DPR n. 275/1999) è inizialmente recata dal decreto legislativo n. 59/1998 che, in attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 59/1997, introduce nel decreto legislativo n. 29/1993 gli artt. 25-bis e 25-ter, successivamente trasfusi nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165/2001.

In tale contesto normativo i principali compiti e funzioni del dirigente scolastico sono i seguenti:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica in tutte le sue prerogative funzionali;
- rappresenta legalmente l'istituzione scolastica, da cui deriva la legittimazione processuale passiva nelle controversie civili e di lavoro relative agli atti emanati nell'esercizio delle sue funzioni;
- ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici;
- assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- promuove iniziative e interventi per favorire il successo formativo di ciascuno studente;
- promuove lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;



- favorisce la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e interagisce con gli EE.LL. per la realizzazione del PTOF;
- presenta periodicamente al consiglio di circolo, o al consiglio di istituto, motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- esercita il potere disciplinare;
- è titolare delle relazioni sindacali.

Il dirigente scolastico è inoltre responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. I suoi principali compiti, come previsti dal decreto interministeriale n. 129/2018, sono i seguenti:

- predispone il Programma annuale, in base al quale si concretizza la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione del PTOF;
- assume gli impegni di spesa, e firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Direttore SGA;
- stipula la convenzione per il servizio di cassa;
- nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio d'istituto e nei limiti stabiliti della normativa vigente, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma annuale per:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- b) contratti di sponsorizzazione;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;

Le prerogative del dirigente scolastico sopra richiamate sono state integrate dalla legge n. 107/2015, che, oltre all'articolo 1 comma 78, risulta innovativa soprattutto ai commi 4, e 127, per i seguenti aspetti:

- al comma 4 è previsto che il PTOF sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. La nuova norma supera la precedente disposizione (che prevedeva l'intervento del Consiglio di istituto) e rende ancora più rilevante e centrale il ruolo del dirigente scolastico soprattutto in termini di leadership educativa e culturale.
- al comma 127 è attribuita al dirigente scolastico il compito di valorizzare il personale meritevole mediante l'assegnazione di un bonus premiale riconosciuto secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, ulteriori elementi di complessità, che devono essere gestiti dal dirigente, sono stati introdotti nel contesto scolastico, in particolare è necessario richiamare i seguenti aspetti:

- in qualità di datore di lavoro, assume la responsabilità diretta relativa alla sicurezza del personale e degli allievi – ospitati non raramente in edifici che presentano criticità strutturali ed impiantistiche di varia natura;
- è il titolare del trattamento dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR);
- è responsabile della attuazione e applicazione delle misure organizzative individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza al fine di prevenire il rischio di situazioni di corruzione;
- garantisce l'applicazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- è responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della scuola.

Occorre infine rilevare che, a fronte della sempre maggiore stratificazione normativa che caratterizza il settore, della eterogeneità delle questioni da gestire e dell'ampio spettro di responsabilità in capo al dirigente



scolastico, il supporto fornito dal personale di segreteria risulta spesso non adeguato, principalmente per le seguenti ragioni:

- elevato numero di posti vacanti di Direttore SGA, con conseguente ricorso a Assistenti Amministrativi in sostituzione, oppure Direttore SGA reggente;
- numero degli Assistenti Amministrativi insufficiente per il carico di lavoro da smaltire;
- mancanza di formazione specifica: si pensi ad esempio alla necessità di utilizzare software applicativi per la gestione delle pratiche pensionistiche, o per la ricostruzione di carriera, da parte di personale con conoscenze informatiche minime e superficiali.

Da ultimo un cenno alla delega di funzioni del dirigente, e al conferimento di incarichi al personale, per evidenziare che, se da un lato è prevista tale possibilità, dall'altro non vi è alcun obbligo contrattuale che imponga l'accettazione di ulteriori impegni: in tale condizione risulta spesso arduo, se non impossibile, ripartire in maniera efficace ed efficiente i compiti e le funzioni tra il personale, con la conseguenza di un maggior carico di lavoro per il dirigente scolastico e soprattutto di un impoverimento della offerta formativa disponibile per il territorio.

La necessità del comma 2 sorge dalla considerazione che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca - sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

ART. 111.

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

Estende anche all'anno scolastico 2022/2023, la misura prevista dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della quale alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Inoltre, alle medesime istituzioni scolastiche autonome non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi. Con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Si incrementa, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della misura.

ART. 112.

(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che tale deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo, l'individuazione:

a) degli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;



- b) delle soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per i gradi della scuola primaria e della secondaria di primo e di secondo grado;
 - c) dei parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie;
 - d) della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi, nell'ambito del fabbisogno di personale.
- Il comma 3 demanda l'attuazione del decreto di cui al comma 2 agli Uffici scolastici regionali.
- Il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione effettui, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.



Titolo VIII Cultura, turismo, informazione e innovazione

ART. 113.

(Misure per il cinema e per la cultura)

Comma 1. Potenziamento industria cinematografica e cultura. Incrementa di 110 milioni di euro all'anno il complessivo ammontare delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016. Detta norma, in particolare, stabilisce che il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 640 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

Comma 2. Fondo cultura. La disposizione rfinanzia di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura per la promozione di investimenti e il supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Comma 3. Sostegno alle biblioteche. La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19. La misura, in particolare, prevede il sostegno alle biblioteche aperte al pubblico per l'acquisito di libri, con il duplice effetto positivo di arricchire le dotazioni di libri a disposizione dell'utenza e di sostenere il mercato del libro (librerie e editori) grazie alla maggiore capacità di acquisto di libri da parte delle istituzioni.

ART. 114.

(Tax credit librerie)

La norma incrementa le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (cedibile ad altri soggetti), introdotto dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.M. 23/04/2018, nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. La possibilità che il credito di imposta La misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

ART. 115.

(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

La disposizione istituisce presso il Ministero della cultura un fondo finalizzato a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Si prevede, altresì, che con apposito provvedimento normativo si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

ART. 116.

(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)



La norma in esame detta misure in favore degli esercizi commerciali di minori dimensioni che operano stabilmente nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti delle aree interne, al fine di sostenere le attività commerciali al dettaglio e quelle degli artigiani, favorendone altresì la capacità attrattiva, incrementandone lo sviluppo turistico e al contempo contrastando la desertificazione commerciale e l'abbandono di quei territori.

In particolare, il comma 1, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori e in via sperimentale, prevede che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, dell'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

Sempre con riferimento agli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e agli artigiani che operano nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, situati nelle aree interne, il comma 2 introduce la possibilità di ricevere in comodato beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, non utilizzati per fini istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il comma 3 prevede che le relative agevolazioni si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

Il comma 4 prevede che le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente.

ART. 117.

(App18)

La misura di cui al comma 1 stabilizza il contributo volto allo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale (cd. Bonus cultura), già riconosciuto di anno in anno a partire dal 2016 e giunto alla sesta edizione. Da ultimo, l'articolo 1, commi 576 e 611, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha infatti confermato il riconoscimento del *bonus* cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e già rinnovato, dal 2016 ad oggi, con successive leggi di bilancio.

In considerazione del positivo esito dell'iniziativa, che mira alla diffusione della cultura tra i giovani con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese, e del suo rinnovamento annuale con apposite norme che si sono susseguite di anno in anno, con il comma in esame viene assegnata stabilmente, a decorrere dal 2022, a tutti i diciottenni residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, una carta elettronica da utilizzare per il consumo di prodotti culturali. Si è inoltre prevista l'attribuzione al Ministero della cultura di un potere di vigilanza sul corretto funzionamento della Carta con la possibilità di provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 177, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale accreditati, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Ministero della cultura può altresì disporre, in via cautelare, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1 del citato regolamento ministeriale. Gli importi nominali, i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta sono definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tale stanziamento si attesta sul valore delle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220



milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 sono stati stanziati 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 sono stati stanziati 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

Come già previsto dalla normativa vigente che disciplina l'iniziativa (articolo 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), anche la disposizione in esame prevede che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica mediante la quale è possibile generare specifici buoni di spesa sono stati disciplinati dal regolamento emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177.

Attraverso l'introduzione del comma 2 viene prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero della Cultura e la Guardia di finanza per consentire a quest'ultima di accedere ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica "Bonus Cultura 18App", contenuti nella piattaforma informatica di cui al decreto ministeriale n. 177/2019, con particolare riferimento a quelli afferenti ai beneficiari del contributo in parola nonché ai soggetti presso cui è possibile utilizzare i buoni di spesa generati dalla citata Carta elettronica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. Tali ultimi soggetti, in particolare, sono costituiti dalle strutture, dalle imprese e dagli esercizi commerciali contemplati nell'apposito elenco, predisposto a cura del Ministero della cultura, consultabile sulla citata piattaforma informatica accessibile dall'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>. La misura in commento è volta a favorire l'esecuzione di controlli in ordine al corretto impiego dell'agevolazione da parte della Guardia di finanza, la quale potrà nell'ambito delle proprie, autonome funzioni di polizia economico-finanziaria, meglio sviluppare analisi selettive sulla base dei dati ritraibili dalla menzionata piattaforma, al fine di indirizzare i controlli verso i casi di frode connotati da maggiore pericolosità.

ART. 118.

(Fondazioni lirico sinfoniche)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il comma 2 stabilisce che una quota del fondo di cui al comma 1, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle condizioni contabili ivi indicate.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che la restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Si prevede altresì che alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.

Il comma 4 prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, adottati sulla base di un'istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che è tenuto altresì alla verifica del rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche delle condizioni stabilite coi predetti decreti.

Il comma 5, infine, prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

ART. 119.

(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)



La disposizione prevede che, al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici e per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

La struttura organizzativa periferica della Direzione generale Archivi consta attualmente, oltre alle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, di 100 Archivi di Stato collocati nei capoluoghi di Provincia. Essi conservano, in molti casi in edifici di grande rilevanza storica e architettonica, gli archivi delle Amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e gli archivi delle Amministrazioni periferiche dello Stato unitario, che vi sono versati una volta passati 30 anni dalla conclusione della pratica. Inoltre, le sezioni di Archivio di Stato sono presenti in 33 città non capoluoghi di Provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli Archivi - correnti e di deposito - dello Stato.

Gli Archivi di Stato conservano attualmente oltre 1500 km (dalle Alpi alla Sicilia) di documentazione e si prevede un incremento di altrettanta entità negli anni futuri.

Negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili, obbligo previsto ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

E inoltre da rilevare che numerose sedi necessitano di interventi di adeguamento, fra l'altro, dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa antisismica e antincendio, al fine di garantire la tutela del patrimonio documentario conservato e di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si demanda ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori, le modalità di monitoraggio degli interventi ed il cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale

ART. 120.

(Fondo unico nazionale per il turismo)

Il comma 1 della norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente", finalizzato a sostenere tutti i settori e tutte le filiere del turismo, anche in relazione alle negative conseguenze dall'emergenza pandemica da Covid-19.

A tal riguardo, sono individuate due macroaree di interventi (comma 2), quali:

- 1) misure di sostegno agli operatori del turismo, volte a garantire ulteriori incentivi, contributi e/o agevolazioni, nei confronti dei professionisti e delle imprese del settore, quali, a titolo esemplificativo, le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici, le imprese di trasporto turistico. Tali misure vanno ad integrare quelle già previste dalla legislazione vigente, le cui risorse appaiono, tuttavia, non sufficienti a garantire, ai citati operatori economici, un adeguato ristoro per le perdite subite a causa della chiusura e/o della riduzione delle proprie attività nel corso dell'emergenza sanitaria. Gli interventi in esame sono concentrati nei confronti di quegli operatori per i quali permangano impedimento allo svolgimento dell'ordinaria attività;
- 2) misure per la promozione e l'attrattività del turismo in Italia, finalizzate, da un lato, a sostenere la ripresa dei flussi turistici nei siti culturali delle grandi aree metropolitane e, dall'altro, ad accrescere la competitività, incentivare l'offerta di servizi e promuovere l'organizzazione di eventi turistico-culturali presso i piccoli centri (c.d. borghi) e le aree rurali del Paese, che trovano, nel movimento turistico, una delle principali forme di sostentamento. L'andamento dei flussi turistici verso le città a vocazione turistica, in particolare, è risultato gravemente penalizzato dall'emergenza da Covid 19, al



punto da richiedere adeguate misure di intervento finanziario a sostegno delle realtà economiche ed occupazionali interessate.

Le suddette misure, rivolte a platee distinte di beneficiari, muovono tutte dall'esigenza di assicurare una quanto più celere ripartenza del settore e degli operatori del turismo italiano. Per farlo è necessario, da un lato, potenziare l'offerta di servizi turistici nelle località capaci di generare nuovi e/o maggiori flussi e, d'altra parte, garantire il sostegno degli operatori del settore maggiormente colpiti dalla crisi economica post-pandemica, affinché possano anch'essi contribuire a tale ripresa.

Il comma 3 della norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo da ripartire, denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale", finalizzato ad incentivare la costruzione ovvero la ristrutturazione e il ripristino di infrastrutture necessarie di vario genere, anche al fine di:

- garantire l'effettuazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico;
- potenziare l'offerta turistica e la qualità dell'ospitalità.

Al comma 4, si prevede che con uno o più decreti del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione, di assegnazione e di riparto del fondo. Il medesimo decreto individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 3, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale (comma 5).

Si prevede (comma 6), altresì, che il Ministro del turismo presenti ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi.

ART. 121.

(Banca dati strutture ricettive)

La norma in esame modifica l'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento ai commi 4 e 9, concernenti la previsione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si prevede, anzitutto, la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo - di nuova istituzione - in coerenza con la finalità della medesima banca dati, che è volta a consentire l'acquisizione informatica, la conservazione e il monitoraggio dei dati - forniti dalle Regioni e dalle Province autonome - relativamente alle strutture ricettive predette in uso significativamente diffuso nel settore turistico. Tali informazioni sono quindi rese accessibili agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale (comma 1).

Atteso che si tratta di uno strumento gestionale dell'offerta di soluzioni per locazioni brevi nonché mezzo di divulgazione istituzionale delle relative informazioni aggiornate a favore dell'utenza interessata, garantendo trasparenza e immediatezza sia a tutela del consumatore che a tutela della concorrenza, la norma prevede un adeguamento della dotazione finanziaria (comma 2), per la realizzazione, l'attivazione e implementazione operativa della banca dati stessa.

La disciplina si pone in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021 che, nell'approvare nuove norme in materia di cooperazione amministrativa, ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l'obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La citata direttiva n. 514 del 2021 obbliga gli Stati nazionali ad emanare la normativa nazionale di attuazione entro il 31 dicembre 2022. In sede di attuazione della normativa comunitaria, pertanto, potrà essere operato il necessario coordinamento tra la disciplina dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 e quella introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

ART. 122.

(Fondo editoria)



La disposizione istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, all'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

ART. 123.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

La disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e di periodici un credito di imposta per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ART. 124.

(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stato istituito con l'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Con la presente disposizione, in coerenza con l'accelerazione dell'azione di digitalizzazione del Paese e con il ruolo di indirizzo, impulso e coordinamento attribuito al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si propone di incrementare lo stanziamento, al fine di garantire la prosecuzione delle attività previste per il Fondo destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore: di una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; della realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e relative all'interconnessione e all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente; al sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; all'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.



Titolo IX

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 125. ***(Cooperazione allo sviluppo)***

La lettera a) si propone di contribuire all'attuazione dell'impegno - più volte riaffermato dal Governo in sede internazionale - a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La lettera b) introduce alcune modifiche alla legge n. 125/2014 ("Disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo"), segnatamente:

- n. 1) amplia il novero delle possibili fonti con cui è possibile integrare le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 8 e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, includendo anche i soggetti pubblici o privati;
- i nn. 2) e 3) riconoscono alla Direzione per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) la possibilità di svolgere attività di comunicazione per valorizzare gli interventi di cooperazione e portarli a conoscenza dell'opinione pubblica, nonché la semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento, ad operatori esterni, dei servizi di valutazione indipendente delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, consentendo alla DGCS di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti;
- i nn. 4), 5), 6), 7) e 8) ampliano e potenziano uno strumento finanziario già esistente a supporto delle iniziative promosse dal settore privato nelle attività di cooperazione internazionale, previsto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo. Nel dettaglio, si prevede che il fondo rotativo possa essere utilizzato non solo per finanziare le imprese miste, ma anche le imprese che non presentano un socio locale. Si semplifica inoltre la procedura per la definizione della quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per i finanziamenti indicati al comma 3 dell'articolo 27. Si amplia la platea dei possibili beneficiari del fondo di garanzia (non solo imprese miste in Paesi partner, come oggi previsto, ma anche imprese con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei medesimi paesi partner).

ART. 126. ***(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)***

L'Expo 2025 sarà la prossima esposizione universale organizzata dal Bureau International des Expositions (BIE), che si terrà a Osaka, in Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, all'insegna del tema "Designing Future Society for Our Lives".

La partecipazione italiana a Expo Osaka 2025 è un impegno internazionale assunto dall'Italia, in conseguenza dei significativi rapporti col Giappone e dell'avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese ad ospitare a Roma la successiva edizione del 2030.

L'adesione impone adempimenti di carattere amministrativo e finanziario di pronta attuazione, a partire dalla nomina di un Commissario generale di sezione che, secondo le norme del BIE, è la figura incaricata di porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la partecipazione all'esposizione e a cui compete, tra le altre cose, la presentazione del "Theme Statement" e la successiva predisposizione degli adempimenti.

La disposizione prevede l'occorrente stanziamento e detta, sulla base dell'esperienza in via di conclusione dell'Expo 2020 Dubai, la disciplina essenziale dell'attività del Commissariato.

ART. 127. ***(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)***

La disposizione di cui al comma 1 definisce il contributo finanziario dello Stato italiano al Conto speciale della Corte dei diritti dell'uomo, con la finalità di ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l'Italia, alla luce della necessità di implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato.

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a stipulare un nuovo accordo di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) quale amministratore fiduciario del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), per un ammontare di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo (DSP). Tale accordo si aggiunge a quelli già in



vigore, autorizzati con la legge 27 febbraio 2017, n.19 e con la legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il PRGT è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LICs). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono – per questa ragione – offerti ai paesi debitori a condizioni “concessionali”, ovvero con termini più favorevoli degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*); è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza “concessionale” ai LICs. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati, mentre l'erogazione dei doni avviene per il tramite della Banca d'Italia a valere su risorse del Bilancio dello Stato.

L'accordo di prestito tra Italia e FMI tramite il PRGT autorizzato con legge 27 febbraio 2017, n.19, è stato sottoscritto nel 2017 per un importo pari a 400 milioni di DSP, con scadenza 31 dicembre 2024. Su richiesta del FMI e in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nel 2020 è stata concessa un'estensione dell'accordo fino al 31 dicembre 2029, termine ultimo per attingere alle risorse impegnate. Al contempo, lo scorso 15 aprile 2020 la *Managing Director* del FMI ha inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze una lettera in cui evidenziava la recente evoluzione del contesto internazionale – con particolare riferimento all'impatto della crisi pandemica ed economica sui LIC – e auspicava un ulteriore intervento dei paesi donatori volto a rifinanziare urgentemente il PRGT, per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi di DSP. In ragione di tale richiesta, l'Italia ha sottoscritto un secondo accordo di prestito con il FMI, autorizzato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si affianca al precedente e consente di erogare al FMI fino a un miliardo di DSP. Data l'evoluzione del quadro sanitario globale e delle conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia COVID-19, soprattutto nei paesi più poveri, nel corso del 2021 il FMI ha dato seguito alle indicazioni ricevute dai propri azionisti, allocando a tutti i paesi membri risorse finanziarie sotto forma di nuovi DSP per un ammontare complessivo equivalente a 650 miliardi di dollari statunitensi, con l'intento di sostenere la domanda globale di liquidità. In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle economie avanzate, e in particolare dai G7, il FMI ha proposto ai paesi con una posizione finanziaria solida di utilizzare parte dei DSP a loro allocati a favore di un ulteriore rafforzamento del PRGT. Tale rifinanziamento, tenuto conto della struttura peculiare del Trust, deve necessariamente avvenire sia dal lato delle risorse a prestito (comma 2) e sia attraverso la concessione di risorse a dono (comma 3). Queste ultime verranno utilizzate per finanziare la componente “concessionale” dei prestiti erogati ai paesi vulnerabili; attraverso questo meccanismo, infatti, i prestatori ricevono una compensazione dei mancati interessi (che avrebbero potuto percepire mantenendo le risorse in giacenza sui rispettivi conti corrente aperti presso il FMI), poiché il PRGT eroga prestiti ai paesi vulnerabili con l'applicazione di un tasso di interesse pari a zero, dunque privo rendimento per i creditori. Gli interventi autorizzati permettono di confermare il tradizionale impegno italiano a sostegno di una crescita inclusiva e duratura e di contrasto alla povertà.

Ai sensi del comma 4, sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

Il comma 5, a seguito dell'orientamento espresso dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea in relazione ai limiti del finanziamento monetario, prevede il rimborso alla Banca d'Italia, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, equivalente all'importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, erogato come contributo dell'Italia al programma del medesimo FMI a favore del Sudan, nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

ART. 128.

(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

Le moderne operazioni militari richiedono sempre più spesso alle Forze armate di operare in combinazione tra loro e in modo integrato, sia a livello nazionale che multinazionale. In particolare, nel rispetto della normativa nazionale e del diritto internazionale, così come degli impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia è rappresentata (ONU, UE, NATO), lo Strumento militare deve essere in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale attraverso l'impiego di assetti ad alta e altissima prontezza operativa.



Tale esigenza è evidenziata anche dal “Documento di pianificazione di lungo termine dello Strumento Militare” che, per l’assolvimento delle missioni militari discendenti dai macro-scenari “ALPHA” (sicurezza degli spazi nazionali) e “BRAVO” (partecipazione ad Operazioni di Coalizione di “reazione immediata”), richiede la disponibilità permanente di Forze ad alta e altissima prontezza operativa, valutate e certificate secondo *standard* predefiniti.

In tale contesto si inserisce l’iniziativa denominata “*Joint Rapid Response Forces (JRRFs)*”, cioè un bacino di assetti capacitivi interforze ad alta e altissima prontezza operativa, già esistenti, da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali (a esclusione delle operazioni in corso e dei compiti discendenti dalla legge) e multinazionali (NATO/UE).

La generazione e l’approntamento delle JRRFs si basano su un’attività ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa (fase di “*stand-by*”). Tali assetti a elevata prontezza operativa saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell’Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte l’*European Battle Group (EUBG)*, la cui consistenza dovrà essere incrementata dalle attuali 1.500 unità alle previsionali 5.000, in piena coerenza con le recenti indicazioni volte a corroborare una politica di sicurezza e di difesa comune europea.

L’istituzione di un apposito fondo che consenta di incrementare, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le ordinarie assegnazioni di bilancio della Difesa, è necessaria per consentire alle Forze armate di far fronte agli elevati oneri di approntamento e mantenimento delle Unità operative derivanti da accordi internazionali. Il complessivo bacino delle forze costituenti gli impegni JRRFs, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d’impiego brevissimi, richiede un impegno finanziario notevole che attualmente impatta sugli ordinari stanziamenti di bilancio, pregiudicando in tal modo l’efficienza di altri settori dello Strumento militare.

ART. 129.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo)

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.

ART. 130.

(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

La disposizione istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

Il programma ARTEMIS è un programma di volo spaziale con equipaggio in corso portato avanti principalmente dalla NASA, dalle aziende di voli spaziali commerciali statunitensi e da partner internazionali come l’Agenzia spaziale Europea (ESA), l’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA), con l’obiettivo di far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna, in particolare nella regione del polo sud lunare, entro il 2024. ARTEMIS è il Programma finalizzato a stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna, gettare le basi per le società private per costruire un’economia lunare e infine a rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte. L’Italia parteciperà al Programma, in collaborazione con la NASA e l’ESA, costruendo i moduli pressurizzati e altre importanti componenti strategiche.



Titolo X

Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sistema

ART. 131.

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

La disposizione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione 'Fit for 55' che rappresenta la prima proposta normativa europea sul clima e che si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per rendere l'Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Il pacchetto si compone di una serie di proposte interconnesse, orientate a garantire una transizione equa, competitiva e verde. Queste consistono nel rafforzamento delle misure esistenti e nell'adozione di nuove iniziative in una serie di settori strategici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, in particolare, il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi assicurerà che siano realizzate in tutta l'Unione le infrastrutture indispensabili per la ricarica e il rifornimento di veicoli più puliti, all'insegna dell'interoperabilità e della facilità d'uso e garantendo l'inclusione delle zone rurali e remote. Gli Stati membri dovranno dotare aree urbane e suburbane, autostrade principali e altri snodi della rete TEN-T di adeguate infrastrutture per ricarica elettrica, CNG, LNG e idrogeno con obiettivi di installazione crescenti al 2025 e 2030 (es. ricarica elettrica ogni 60 km e rifornimento idrogeno ogni 150 km per le autostrade). Inoltre, la revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ di autovetture e furgoni nuovi punta a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di questo tipo di veicoli. In particolare, tutte le nuove auto e furgoni dovranno essere a emissioni zero entro il 2035, con target intermedio di emissioni CO₂ ridotte del 55% entro il 2030 rispetto ai valori 2021. L'istituzione del fondo per la mobilità sostenibile consentirà azioni più rapide ed efficaci per consentire il raggiungimento di questi target, contrastando nello stesso tempo gli impatti sociali e con finalità redistributive.

- Rinnovo del parco autobus

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire gli autobus diesel con autobus elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani (almeno per un primo periodo transitorio).

- Ciclovie

Vanno completate le ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani. Questo favorirà lo shift modale in ambito urbano, per percorsi compatibili con questa modalità.

- Rinnovo mezzi autotrasporto

Per raggiungere i target previsti dal Regolamento (riduzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra entro il 2030) è necessario sostituire i mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano.

- Sviluppo del trasporto merci intermodale

Per ridurre le emissioni, è necessario assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale perseguendo l'obiettivo di accrescere significativamente la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.



ART. 132.
(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).

A tal fine, la disposizione autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.

Inoltre, si dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile. E' inoltre previsto che il monitoraggio del Piano e degli interventi sia effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi ad esso collegati.

ART. 133.
(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

Per efficientare e completare i collegamenti alla rete Core TEN-T, la disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce – Brindisi – Bari – Pescara – Ancona – Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

ART. 134.
(Contratto di programma RFI)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 5,75 miliardi di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per consentire la sottoscrizione del contratto di programma RFI- parte investimenti per gli anni 2022-2026.

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 5,1 miliardi di euro per il periodo dal 2022 al 2027, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per consentire la sottoscrizione del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027

ART. 135.
(Contratto di programma ANAS)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

ART. 136.
(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che a sua volta detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.



Le modifiche sono finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-septies) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

ART. 137.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

A seguito di ricorso della Commissione Europea che aveva contestato l'illegittimità della proroga della Concessione sino al 31 dicembre 2046 - riconosciuta a SAT con Convenzione Unica sottoscritta in data 11 marzo 2009 - la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza pubblicata in data 18 settembre 2019 con la quale, in estrema sintesi, ha riconosciuto:

- l'illegittimità della proroga con riguardo alla concessione della tratta Livorno – Cecina (già realizzata all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica), la cui scadenza deve essere pertanto riportata al precedente termine del 31 ottobre 2028;
- la legittimità della proroga della concessione al 2046 relativamente alle tratte Cecina – Grosseto e Grosseto - Civitavecchia dell'autostrada A12 (tratte ancora da realizzare all'epoca della sottoscrizione della Convenzione Unica).

Al fine di dare attuazione alla sopra menzionata pronuncia della Corte di giustizia, l'articolo 35 del decreto – legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, nell'abrogare l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, ha previsto:

- che, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- la revisione del rapporto concessorio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'assegnazione alla società ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, delle tratte diverse da quelle aperte al traffico alla data del 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2020);
- la realizzazione da parte di ANAS Spa, all'esito del procedimento di revisione della concessione, dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025;
- la nomina, per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia,, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, dell'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa come commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Nel corso di numerosi incontri tenutisi tra il MIMS e SAT sono state esaminate le possibili soluzioni per dare attuazione alla disposizione di cui al citato art. 35 del DL n. 162/2019 e quindi pervenire ad una modifica della Convenzione Unica vigente e ad un piano economico finanziario in equilibrio con scadenza al 31 ottobre 2028. La SAT ha quindi trasmesso al Concedente varie ipotesi di aggiornamento del piano economico finanziario che prevedono, tra le misure per riequilibrare detto piano, l'erogazione di un contributo da parte dello Stato, tenuto conto:



- degli scarsi volumi di traffico che interessano le tratte autostradali che residuano nella gestione della SAT;
- della necessità di mantenere un livello tariffario sostenibile per l'utenza (e che ancora oggi è applicato in misura ridotta nel tratto Civitavecchia – Tarquinia);
- della necessità di prevedere un valore di subentro in linea con le indicazioni della Commissione UE, così da non costituire un deterrente all'ingresso di un nuovo concessionario nell'ambito di una futura procedura pubblica di affidamento

Tanto premesso, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011. La misura del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

ART. 138.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

La regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggio-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fattibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del d.lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione.

Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedurali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione.

L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC).

La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14-bis della legge 241/1990 - sul Progetto Preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del Progetto Preliminare da parte della Regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del Progetto Definitivo.

La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione.

Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale.

La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto



il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo. Tanto premesso, la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna pari a complessivi 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, finalizzata ad accelerare la realizzazione dell'opera.

ART. 139.

(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

Il comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane. La disposizione fornisce, così, a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di tale sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di mantenere le infrastrutture in gestione, ivi comprese le opere d'arte serventi, e realizzare i necessari adeguamenti funzionali, anche con brevi tratti in variante, per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori. La rete viaria secondaria, gestita da regioni, province e città metropolitane, soddisfa tipicamente la domanda di mobilità e trasporto a medio e breve raggio, ed unisce i centri principali, generalmente i capoluoghi di provincia, con le rimanenti aree abitate, siano esse ad alta densità abitativa e produttiva, o piuttosto aree rurali; per una serie di ragioni storiche, inquadrabili come normative e di competenze tecniche ed amministrative, le problematiche più serie, in termini di stato manutentivo e sicurezza dell'esercizio, riguardano la rete extraurbana ordinaria e, specificamente, quella porzione in carico agli enti locali, tipicamente le Province. Lo sviluppo chilometrico della rete, inoltre, è fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud del paese. Tali interventi sono addizionali a quanto già stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri - aree interne, permettendo una migliore circolazione di persone e merci, ed inoltre aumentano la resilienza di tali aree in caso di eventi calamitosi.

Il comma 2 prevede che i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico, siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Si stabilisce, inoltre, che con il medesimo decreto vengano definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione delle opere ai principi ambientali comunitari e le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

ART. 140.

(Messa in sicurezza strade)

La disposizione in esame prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Detti contributi sono assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 gennaio 2022, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento. In particolare, per l'anno 2022, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti sono assegnati contributi nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di



230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il richiamato decreto del Ministero dell'interno in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante con il quale finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, la norma prevede che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» - e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.

È prevista, poi, con decreto del Ministero dell'interno, la revoca, in tutto o in parte, del contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.

Il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Da ultimo, le disposizioni prevedono che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco sia tenuto a comunicare tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

ART. 141.

(Rifinanziamento progettazione)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, prevede di incrementare di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.

È prevista, poi, l'introduzione di due nuovi commi: a) il comma 53-bis con il quale sono riviste le priorità di assegnazione delle risorse per il biennio 2022-2023 al fine di assicurare prioritariamente il finanziamento ai contributi per progettazione definitiva ed esecutiva per opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, ferme restando le altre priorità già previste a legislazione vigente dal comma 53; b) il comma 53-ter con il quale sono adeguati i termini di presentazione della domanda ed erogazione dei contributi riferiti all'anno 2022 al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis.

Le modifiche introdotte al comma 54, invece, sono finalizzate a coordinare il nuovo testo con quello previgente.

ART. 142.

(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Inoltre, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del funzionamento e dei criteri e delle modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, nonché delle ipotesi di revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.

ART. 143.

(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, tenuto anche conto del carattere emergenziale delle attività da porre in essere, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi, la disposizione autorizza la spesa di euro 8.800.000 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015.

ART. 144.

(Rifinanziamento Aree interne)

La disposizione, al comma 1, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse già stanziare (pari a complessivi 300 milioni dal 2021 al 2026) nell'ambito della Strategia Nazionale Aree interne, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 e comma 2 quinquies del Decreto-legge n. 59/2021 (Fondo complementare al PNRR), destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne del Paese. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, si provveda alla ripartizione delle risorse tra le aree interne. Dispone che agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si applichino le misure di monitoraggio previste per il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché le misure previste per il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti.

ART. 145.

(Giubileo 2025)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali volti alla celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

Inoltre, istituisce, per le medesime celebrazioni, un fondo dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 volto ad assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento.

ART. 146.

(Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna)

La disposizione, al comma 1, in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.



Per tali finalità, il comma 2 riconosce un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

ART. 147.
(Candidatura Roma Expo 2030)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

ART. 148.
(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)

La norma, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari straordinari e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Demanda ad apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, la definizione della disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e l'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni.

ART. 149.
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

La disposizione prevede una serie di proroghe per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree interessate da eventi sismici.

In particolare il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per le aree interessate dal sisma centro Italia.

Si prevede che, attraverso apposite delibere del Consiglio dei Ministri, vengano assegnate le risorse per tale proroga, e fissa il limite di spesa per l'anno 2022 a valere sugli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 2 prevede che il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione cessi alla data del 31 dicembre 2022. La proroga riguarda gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura a supporto del Commissario straordinario e il relativo personale, di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 189/2016. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli artt. 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 189/2016, è automaticamente prorogato fino alla scadenza della gestione straordinaria. A tale scopo viene fissato il limite di spesa.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022 il termine dello stato di emergenza agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Si dispone la proroga delle disposizioni concernenti comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 in materia di assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di 15 mln di euro.

Si prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2022 dell'autorizzazione ai commissari delegati alla ricostruzione del Sisma 2012 concernente il riconoscimento alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, confermando per l'anno 2022 il tetto di spesa di 300.000 euro.



Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 la cessazione della gestione straordinaria prevista per gli interventi relativi al sisma nell'isola di Ischia. Il Commissario straordinario nel limite di spesa di 4,95 mln di euro potrà provvedere alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Il comma 5 contiene l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 finalizzata alla gestione del contingente di personale in servizio presso il Commissario straordinario per il sisma Ischia nonché per le compensazioni volte a sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo da parte dei comuni interessati al sisma.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania.

La norma prevede che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini per la gestione affidata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 ed al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il comma 9 autorizza la spesa per interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinando specificamente dette risorse al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento "Casa Italia dette risorse saranno ripartite tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia.

Il comma 10 incrementa l'autorizzazione di spesa per assicurare, a decorrere dal 2022 e per venticinque anni, il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 11 precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di termine e durata massima e proroghe e rinnovi previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 12 riduce, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 13 assegna un contributo straordinario, per l'anno 2022, in favore del Comune dell'Aquila, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate dovute alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Viene inoltre esteso anche all'anno 2022 il contributo per le spese derivanti dall'attuazione del trasferimento di tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il comma 14 proroga al 2022 l'autorizzazione, per i comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, in deroga alla



normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. La norma ne fissa il limite di spesa.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità avvalersi di personale a tempo determinato, in deroga dai limiti fissati. La norma ne fissa il limite di spesa.

ART. 150.

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

La disposizione prevede il rifinanziamento per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La ripartizione delle risorse ed il relativo utilizzo è disciplinato con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione.

ART. 151.

(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il comma 2 prevede che le risorse del fondo di cui al comma 1 siano ripartite con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto- legge "incendi" n. 120/2021 è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

ART. 152.

(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

Il comma 1 prevede l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri. L'Arma dei Carabinieri ha in uso complessivamente 5.919 immobili adibiti a caserme (di cui 1.065 acquisiti dall'ex Corpo Forestale dello Stato), soggetti a diversi regimi patrimoniali. In particolare:

- 1.633 (di cui 569 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono iscritti al demanio dello Stato;
- 2.424 (di cui 354 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono concessi in locazione o comodato d'uso gratuito da enti locali o pubblici;
- 1.862 (di cui 142 dell'ex Corpo Forestale dello Stato) sono infine di proprietà privata, per i quali viene corrisposto un canone di locazione annuo.

Più della metà delle caserme è stata costruita oltre quarant'anni fa e, pertanto, non risponde ai previsti standard edilizi di efficienza energetica e resistenza antisismica. Si evidenzia, inoltre, che gran parte degli immobili privati non è adeguatamente manutenzionata per il fatto che, spesso, i proprietari non dispongono delle capacità finanziarie per provvedere, anche per l'esiguità dei canoni di locazione corrisposti, peraltro ridotti per legge del 15% con la cosiddetta "spending review" (legge 7 agosto 2012, n. 135).

Per tali motivi, è necessario definire un programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma su tutto il territorio nazionale, indirizzato principalmente alle sedi dei reparti di dimensioni minori (Stazioni e Compagnie) che svolgono funzioni strategiche e rappresentano, per la loro collocazione, l'unico presidio per il controllo del territorio da parte dello Stato.



Parallelamente occorre procedere alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all'Arma, per poterli reimpiegare, completando così l'opera di aggressione ai patrimoni mafiosi.

Il provvedimento assicura il vantaggio di:

- affermare la presenza e il valore presidiario dello Stato, per la tutela della sicurezza pubblica, anche nei Comuni più piccoli o isolati del territorio;
- garantire ai cittadini, servizi moderni ed efficienti;
- fungere da volano per la ripresa del settore delle piccole imprese edili nazionali, con una favorevole ricaduta sul tasso di occupazione;
- svincolare l'Arma dei carabinieri dalla molteplicità di rapporti locativi attualmente esistenti e dal relativo consistente contenzioso finalizzato ad ottenere il rilascio degli immobili di proprietà privata;
- superare le difficoltà di eseguire i necessari interventi di adeguamento funzionale degli immobili in locazione;
- corrispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di mobilità del personale al fine di assicurare il corretto e puntuale adempimento del servizio di istituto, tenuto anche conto che gli alloggi di servizio in uso al personale dell'Arma dei carabinieri sono assegnati ai titolari degli incarichi previsti al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme (ex articoli 362 e 363 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90).

Per garantire le suddette esigenze, il comma 1:

a) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando per la tutela forestale dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, di cui agli articoli 173 e 174 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66. Più in particolare, la spesa è autorizzata attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per:

- la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze, prevedendo anche l'acquisto dei relativi arredi al fine di garantirne l'immediata fruibilità da parte dei reparti dell'Arma dei carabinieri;
- la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Il citato programma, predisposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66) relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentita l'Agenzia del demanio (tenuto anche conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalla citata Agenzia nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili del demanio e dei conseguenti interventi di adeguamento), entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

b) stabilisce i criteri da seguire per la predisposizione del citato programma, finalizzati a contenere gli oneri economici e a garantire la rapida realizzazione degli interventi, prevedendo che si debba ricorrere preferenzialmente a:

- stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime;
- rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicando esplicitamente la possibilità di abbattere e ricostruire tali edifici qualora economicamente più vantaggioso;
- l'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali, anche ai fini del conseguimento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- l'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento;
- aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato;

c) ai fini di garantire la concreta e tempestiva operatività del programma:

- ribadisce che le opere edilizie previste dal suddetto programma sono considerare opere destinate alla difesa nazionale (di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2021 n. 66) ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel capo I, del titolo VII del libro II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.;



- estende alle opere di cui al suddetto programma l'applicabilità delle misure di semplificazione previste per i contratti pubblici di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- dispone che le funzioni di stazione appaltante possano essere svolte, anche in relazione alle tipologie di intervento, dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali, sulla base di specifici accordi stipulati tra le pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse ai fini di favorire eventuali provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il comma 2 prevede l'ammodernamento del parco infrastrutturale della Guardia di finanza.

La Guardia di finanza ha in uso, complessivamente, 1.243 immobili adibiti a caserme, soggetti a diversi regimi patrimoniali. In particolare, di questi:

- 820 sono ascritti al demanio dello Stato;
- 337 sono di proprietà privata concessi in locazione;
- 86 sono di proprietà di Enti locali, acquisiti in comodato.

Gran parte delle caserme è stata costruita oltre quarant'anni fa e, pertanto, non risponde ai previsti standard edilizi di efficienza energetica e resistenza antisismica. Si evidenzia, inoltre, che numerosi immobili privati non sono oggetto di adeguati interventi manutentivi per il fatto che, spesso, i proprietari non dispongono delle risorse finanziarie per provvedere, anche in ragione dell'entità dei canoni di locazione corrisposti, peraltro ridotti per legge del 15% con la cosiddetta "spending review" (legge 7 agosto 2012, n. 135).

Per tali motivi, è necessario definire un programma di ammodernamento del parco infrastrutturale del Corpo su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, occorre procedere alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Guardia di finanza, per poterli proficuamente reimpiegare, completando così l'opera di aggressione ai patrimoni mafiosi.

Il provvedimento assicura il vantaggio di:

- affermare la presenza e il valore presidiario dello Stato, per la tutela della sicurezza economica e finanziaria;
- mettere a disposizione del personale del Corpo infrastrutture moderne, implementando la funzionalità dei reparti e, conseguentemente, l'efficienza dei servizi resi alla cittadinanza;
- svincolare la Guardia di finanza dalla molteplicità di rapporti locativi attualmente esistenti, specie di quelli in regime cosiddetto "F.I.P." (fondo immobili pubblici), nonché dal relativo consistente contenzioso finalizzato ad ottenere il rilascio degli immobili di proprietà privata;
- superare le difficoltà di eseguire i necessari interventi di adeguamento funzionale degli immobili in locazione;
- corrispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di mobilità del personale, al fine di assicurare il corretto e puntuale adempimento del servizio di istituto, tenuto anche conto che gli alloggi di servizio in uso al personale della Guardia di finanza sono assegnati ai titolari degli incarichi previsti, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi per la sicurezza delle caserme;
- fungere da volano per la ripresa del settore edile, con una favorevole ricaduta sul tasso di occupazione.

Per garantire le suddette esigenze, il comma 2:

- prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale. Più in particolare, la spesa è autorizzata attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per:
 - la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze, prevedendo anche l'acquisto dei relativi arredi al fine garantire l'immediata fruibilità da parte dei comandi e reparti della Guardia di finanza;



- la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Il citato programma, predisposto dal Comando generale del Corpo con riferimento, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio (tenuto anche conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalla citata Agenzia nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili del demanio e dei conseguenti interventi di adeguamento), entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;

- stabilisce i criteri da seguire per la predisposizione del citato programma, finalizzati a contenere gli oneri economici e a garantire la rapida realizzazione degli interventi, prevedendo che si debba ricorrere preferenzialmente a:
 - stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime;
 - rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicando esplicitamente la possibilità di abbattere e ricostruire tali edifici, qualora economicamente più vantaggioso;
 - all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali;
 - l'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi e reparti del Corpo in regime di locazione, con conseguente adeguamento;
 - aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato;
- ai fini di garantire la concreta e tempestiva operatività del programma:
 - ribadisce che le opere edilizie previste dal suddetto programma sono da considerare opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233 del D.Lgs. n. 66/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Libro II, Titolo VII, capo I, del medesimo decreto legislativo;
 - estende alle opere di cui al suddetto programma l'applicabilità delle misure di semplificazione previste per i contratti pubblici di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari dalla Parte II, Titoli III e IV, del decreto-legge n. 77/2021;
 - dispone che le funzioni di stazione appaltante possano essere svolte, anche in relazione alle tipologie di intervento, dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali, sulla base di specifici accordi stipulati tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990;
 - stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla legge equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse, ai fini di favorire eventuali provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. n. 327/2001.

Il comma 3 prevede che gli interventi dei Programmi di cui ai commi 1 e 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati.

ART. 153.

(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

Il regolamento 2021/1119/Ue, in vigore dal 29 luglio 2021, istituisce il quadro europeo sul clima e impegna gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas serra del 55% al 2030.

In tale scenario, si rende necessario preservare la sostenibilità economica e la competitività internazionale delle imprese industriali, con particolare riferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, prevedendo strumenti di sostegno finanziario alla trasformazione dei processi produttivi.

A tale scopo, la norma istituisce, al comma 1, un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

- la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;
- il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;



- la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂

Il comma 2 prevede che le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero per la transizione ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

ART. 154.

(Fondo Italiano per il Clima)

Nel contesto della Conferenza di Parigi sul clima (COP21) del 2015, i principali Paesi industrializzati, tra cui l'Italia, hanno rinnovato il proprio impegno collettivo, da raggiungere entro il 2020, a mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno verso iniziative di finanza per il clima a favore di Paesi in Via di Sviluppo. Nel 2018, le risorse effettivamente mobilitate ammontavano a 79 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 59 miliardi del 2013, ma ancora non sufficienti a raggiungere l'obiettivo di 100 miliardi all'anno.

Nel 2015, l'Italia ha assunto l'impegno di destinare alla finanza per il clima 4 miliardi di dollari in totale nel periodo 2015-20, corrispondenti a un importo medio annuo pari a circa 700 milioni di dollari. Tuttavia, le risorse effettivamente mobilitate dall'Italia nel periodo 2015-18 si sono attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti, risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno. L'Italia, a differenza di altri Paesi europei che hanno significativamente incrementato nel tempo l'ammontare complessivo di risorse destinate alla finanza per il clima, non ha annunciato ulteriori impegni per il periodo successivo al 2020.

La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, la disposizione prevede l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Il Fondo può essere ulteriormente integrato da apporti di altri soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

Il Fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei 142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del Fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogare garanzie, entro un limite massimo delle risorse del Fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del Fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in equity, finanziamenti diretti e indiretti del Fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del Fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative;



- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del 20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del Fondo stesso.

È previsto un Comitato di Indirizzo, presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da Rappresentati designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica, dal dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di CDP, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi – in particolare paesi eleggibili ai finanziamenti dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) – e per interventi effettuati in favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati.

La norma prevede che con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo. Inoltre, la norma dispone che vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, criteri, condizioni della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, rilasciata in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale; ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio.

La norma prevede, altresì, che i rapporti tra il MITE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico del Fondo.

L'introduzione di tale Fondo consentirebbe di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

ART. 155.

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035 attraverso il quale supportare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che deve essere adottato ai sensi della direttiva UE 2016/2284 recepita con decreto legislativo n. 81/2018. Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure. L'attuazione del piano è un elemento centrale della strategia di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, particolarmente critici in numerose Regioni italiane. Si evidenzia a tal proposito che a causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia ben 3 procedure di infrazione e per una di queste, il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti.



ART. 156.

(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

La disposizione, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il comma 2 prevede che, per accedere alle risorse del fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentino al Ministero della transizione ecologica un'istanza di contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1.

ART. 157.

(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni. Le risorse del fondo sono necessarie per supportare le Regioni con riferimento alle competenze ad esse spettanti in materia di controllo delle specie esotiche invasive, ai sensi del d.lgs. 230/2017. Si sottolinea come gli impegni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 230/2017 discendono dal Regolamento dell'Unione Europea 2014/1143 e che, a seguito del primo resoconto periodico sull'attuazione del Regolamento trasmesso alla Commissione Europea, è emersa con chiarezza la carente attuazione a livello regionale delle azioni previste dai richiamati articoli. Inoltre, le specie esotiche invasive rappresentano una delle maggiori minacce per la biodiversità a livello globale, una rapida ed efficace azione è alla base delle indicazioni della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 e le azioni previste dal d.lgs. 230/2017 sono in linea con la normativa unionale. Nel caso delle specie esotiche invasive un intervento tempestivo è essenziale per ridurre l'impatto prodotto e le risorse necessarie per il loro contrasto.

ART. 158.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

La norma al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

ART. 159.

(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.



Il comma 2 modifica la natura di detto Fondo da rotativa a mista e stabilisce lo stesso possa provvedere anche all'erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.



Titolo XI Misure in materia di politiche agricole

ART. 160.

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

Commi da 1 a 4 – Istituzione del Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo. Il sistema pubblico di gestione dei rischi in agricoltura, attualmente strutturato in interventi compensativi ex post, finanziati con risorse di bilancio nazionale, ed interventi assicurativi ex ante, finanziati da risorse unionali FEASR integrate con il cofinanziamento nazionale obbligatorio a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, necessita di una ulteriore evoluzione per far fronte soprattutto all'aumento della frequenza dei rischi catastrofali (Gelo-brina, siccità, alluvione). La modifica del sistema di compensazione appare urgente, soprattutto in considerazione: (i) dei cambiamenti climatici in corso, che hanno intensificato la frequenza del verificarsi di eventi catastrofali; (ii) del fatto che i principali beneficiari sono rappresentati da imprese agricole concentrate in alcuni settori (viticoltura, frutticoltura ecc.) e territori (Nord del paese), mentre nel resto dei territori e dei settori utilizza poco questi strumenti; (iii) della progressiva riduzione dei capitali messi a disposizione dalle compagnie assicurative per i risarcimenti dei danni catastrofali, dovuta al continuo peggioramento del rapporto sinistri di questa tipologia di rischi.

Lo scopo è quello di allargare a tutte le imprese agricole la copertura almeno dei rischi catastrofali per consentire alle imprese medesime, in caso di danni prodotti da questi eventi, la ripresa economica e produttiva delle attività, mettendo a disposizione tempestivamente le risorse necessarie, riducendo al contempo il fabbisogno degli interventi compensativi ex post; infatti, nel corso degli ultimi anni, le risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale, sezione "interventi compensativi", si sono rivelate troppo spesso insufficienti, tanto da costringere il legislatore ad intervenire con provvedimenti normativi recanti stanziamenti aggiuntivi per far fronte alle emergenze (da ultimi, l'integrazione di 70 milioni di euro per le avversità 2019/2021 recati dalla legge di bilancio 2021, lo stanziamento di € 20 milioni per i danni da gelate 2020, recato dal dl n. 34/2020 e 161 milioni di euro recati dal dl n. 73/2021 per i danni da gelate 2021 e per le piogge alluvionali del 2020 nel territorio della Regione Calabria). Inoltre, i tempi tecnici necessari per l'erogazione degli aiuti compensativi del Fondo di solidarietà nazionale sono spesso molto lunghi e non consentono di intervenire in maniera tempestiva rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole.

Con i commi da 1 a 4, allo scopo di razionalizzare le risorse destinate alla ripresa economica e produttiva, in aggiunta allo strumento assicurativo agevolato ed ai fondi di mutualizzazione attivati da organismi collettivi di agricoltori, appare necessario utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione dell'Unione europea per la programmazione 2023/2027. Il Fondo, nei limiti della propria dotazione, assicurerà una rete di sicurezza a copertura dei rischi catastrofali per tutte le imprese agricole beneficiarie dei pagamenti diretti della PAC, mettendo a disposizione delle stesse, in caso di avversità catastrofali, in maniera tempestiva, le risorse per la ripresa economica e produttiva delle attività. In aggiunta, i singoli agricoltori potranno scegliere se integrare questa copertura base con polizze assicurative agevolate ad integrazione della copertura offerta dal Fondo o per altri rischi atmosferici, come ad esempio quelli di frequenza (grandine), oppure se aderire ai fondi di mutualizzazione a copertura, ad esempio, dei rischi fitosanitari o allo strumento di stabilizzazione dei redditi, gestiti dagli organismi collettivi di agricoltori.

Questo nuovo strumento, ridurrà il fabbisogno di aiuti compensativi ex post che potranno essere destinati esclusivamente ad interventi di ripristino di fattispecie non rientranti nelle misure previste nella nuova programmazione (es. infrastrutture rurali, ecc.).

La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall'articolo 15 bis del d.lgs. n. 74/2018. La compagine societaria così composta garantisce da un lato la possibilità che i soggetti in possesso delle competenze nella gestione del rischio cooperino tra di loro e dall'altro l'efficienza dei sistemi informatici necessari a supportare la gestione del Fondo, che saranno assicurati mediante il SIAN dagli stessi soggetti deputati alla gestione, evoluzione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale, garantendo anche l'integrazione dei dati e delle informazioni contenute nell'anagrafe dell'agricoltore.

Comma 5 – Assicurazioni agevolate. Al comma 5 viene incrementata di 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 la quota di cofinanziamento statale del Fondo di cui alla legge n. 183/1987, al fine



di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1 e per la misura delle assicurazioni agevolate, a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea, che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento.

ART. 161.

(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

La disposizione proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, con la quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 162.

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

Comma 1 - Competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

La disposizione destina, per l'anno 2022, 50 milioni di euro alle attività svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli interventi finanziari sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento, già in uso, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Comma 2 - Accesso al credito delle imprese agricole

La disposizione incrementa di 10 milioni di euro le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis.

Commi 3, 4 e 5 - Imprenditoria femminile in agricoltura

Tali commi sono volti a favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, mediante la modifica di alcune disposizioni riguardanti le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

In particolare:

- si emenda l'articolo 9 del D.lgs. 185/2000, armonizzandolo all'attuale formulazione dell'articolo 10 bis dello stesso decreto, per come modificato dall'articolo 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età;

- si emenda la lettera c) del richiamato articolo 10 bis, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.



Il comma 4 stabilisce che le risorse del «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinate alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro.

Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. «Decreto semplificazioni» DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il comma 5 ne incrementa la dotazione finanziaria.

Comma 6 - Monitoraggio prezzi

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le Amministrazioni pubbliche nell'assumere le necessarie decisioni.

Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata.

I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.

Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabiliscono che ogni stato membro adotti un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le Amministrazioni pubbliche hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'Ismea.

Per consentire l'esercizio delle predette attività, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

ART. 163.

(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

La disposizione estende, anche per l'anno 2022, le percentuali di compensazione IVA di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, già fissate ambedue nella misura del 9,5 percento dall'articolo 68 del decreto-legge sostegno-bis 25 maggio 2021, n. 73.

ART. 164.

(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per assicurare in maniera strutturale i mezzi finanziari per l'esercizio del complesso delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima professionale attribuite dal quadro ordinamentale vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, anche in relazione della dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, atteso che allo stato, alla responsabilità discendente dalle predette funzioni non corrispondono definiti stanziamenti di bilancio.

Per quanto attiene specificatamente alle funzioni di amministrazione attiva, esercitate presso gli oltre 280 Uffici periferici del Corpo, esse trovano ancora oggi la loro principale fonte nel regolamento per l'esecuzione



della legge 963/1965, (*Disciplina della pesca marittima*), la prima fonte organica di rango primario in materia di pesca, il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quale viene puntualmente disciplinato il complesso delle attività amministrative esercitate dalle Capitanerie di Porto-Guardia costiera in materia di pesca marittima professionale.

Storicamente, le funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di pesca marittima possono essere originariamente ricondotte all'articolo 19 della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, ora abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 4/2012 "*...la disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali...*".

Stante l'attribuzione diretta delle funzioni di vigilanza all'(allora)unica amministrazione della marina mercantile, ne conseguiva come diretto corollario che, ai sensi del successivo articolo 21, "*...la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati...*".

Tali funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento, in quel risalente contesto giuridico-ordinamentale erano, peraltro, il naturale corollario delle esclusive competenza amministrative assegnate alle Capitanerie di porto, uniche legittimate all'adozione dei provvedimenti (ordinanze efficaci a livello compartimentale) di disciplina e regolamentazione in concreto delle attività di pesca marittima.

Successivamente al trasferimento delle competenze e delle risorse in materia di pesca marittima al Dicastero delle risorse agricole alimentari e forestali, a cui va aggiunto il progressivo processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, nonché il peso e l'incidenza sempre maggiore dei provvedimenti adottati in ambito europeo nel contesto della c.d. "*politica comune della pesca*", il ruolo del Corpo è rimasto centrale, laddove si faccia riferimento sia alle immutate funzioni di amministrazione attiva che alla vigilanza ed al controllo sulle attività di pesca marittima professionale.

Prova ne sia che, allorché l'Italia ha dovuto dare attuazione alle previsioni del regolamento (CE) n. 686/1997 (*recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/1993*) che richiedeva a ciascuno Stato di designare un'autorità competente responsabile del centro di controllo della pesca (CCP), con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, nel ribadire che il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale responsabile per l'attuazione del regolamento (CE) 686/97, e che ne determina le modalità di concreta applicazione d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato designato il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale "autorità competente responsabile del Centro nazionale di controllo della pesca (CCNP)".

L'impianto delle funzioni di controllo che si consolida all'indomani della soppressione del MARMERC, quindi, vede:

- a) il Ministero delle politiche agricole, quale "responsabile politico" del regime di controllo della pesca, regolato dalla Comunità europea;
- b) il Comando generale, quale autorità responsabile (a livello tecnico-operativo) del CCNP;
- c) le Capitanerie di porto (strettamente intese come Capo del compartimento marittimo) responsabili della funzione di direzione delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici, oltre al complesso delle funzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (registro pescatori, imprese di pesca, etc.)

Tale impianto risulta in toto confermato anche all'esito dell'evoluzione – in chiave sempre più stringente e dettagliata – della normativa europea, che passa attraverso i regolamenti (CE) 2371/2002, (CE) 1198/2006, (CE) 1967/2006, (CE) 1005/2008, (CE) 1224/2009 e (CE) 404/2011, per la cui attuazione l'Italia ha adottato, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che – all'articolo 22 – recita:

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al



personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alla Guardia di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati ...

Da ultimo, con la riforma della "legge portuale", intervenuta con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84 è stato novellato con la previsione secondo cui: "...le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente ... dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le materie di ... competenza..."

ART. 165.

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse del fondo sono volte ad assicurare l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Inoltre, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, stabilisce quanto segue: "1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale."

La Strategia nazionale forestale, ha assunto, con l'evolversi delle strategie europee, una valenza fondamentale in quanto, nel rispetto dei documenti NEXT generation EU, Strategia per la biodiversità 2030 e Strategia From farm to fork, costituisce il documento di riferimento per l'attuazione delle misure relative all'ambito forestale previste dal PNRR e dalle altre disposizioni di accompagnamento, nonché la premessa condivisa su cui definire la parte forestale del Piano strategico per la nuova PAC.

La Strategia nella sua versione finale ha recepito le osservazioni formulate nel corso della precedente consultazione pubblica e contiene, gli obiettivi ed un elenco di azioni, distinte tra azioni operative, specifiche e strumentali.

Gli obiettivi generali sono sintetizzabili in tre pilastri:

- A- Gestione forestale sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste,
- B- Efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese;
- C- Responsabilità e conoscenza globale delle foreste.

Le azioni operative sono direttamente collegate agli obiettivi generali, e si rifanno espressamente alle finalità del TUFF. Le azioni specifiche rappresentano linee di intervento per particolari ambiti di carattere strategico per l'azione di governance. Le azioni strumentali sono individuate per il perseguimento degli obiettivi più generali della Strategia.

Particolare attenzione è posta dal documento alla coerenza con altri strumenti di politica, di strategia e di programmazione settoriale e territoriale, anche evidenziando i casi, relativamente di piccolo numero, in cui la coerenza è ancora da ricercare.

A titolo esemplificativo, si riportano le azioni indicate dalla Strategia come da conseguire a breve termine:

- Entro il 2030 il 20% della superficie nazionale deve essere pianificata con strumenti di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale
- Entro il 2025 ci si pone l'obiettivo di pianificare il 30% delle proprietà pubbliche private e collettive, in linea con i principi ed i criteri della gestione forestale sostenibile



- Entro 5 anni di elaborare le prime analisi per la tutela ed il monitoraggio della biodiversità forestale
 - Entro 5 anni di ridurre o arrestare la perdita e migliorare la diversità biologica degli ecosistemi forestali
 - Entro 5 anni di conservare e migliorare la diversità e complessità ecologica, strutturale e funzionale, biogeografica e paesaggistica del patrimonio silvopastorale
 - Entro 5 anni occorre prevedere azioni di prevenzione attiva nei confronti dei rischi naturali e antropici, fitopatie, incendi, inquinamenti, avversità biotiche ed abiotiche
 - Entro 5 anni ci si propone di ridurre gli impatti negativi dei cambiamenti climatici
 - Portare entro il 2025 a boschi gestiti sostenibilmente per il 30% in più rispetto al dato del 2020 e la certificazione forestale di terza parte alla medesima percentuale.
 - Entro 5 anni redigere il piano nazionale degli eventi estremi.
- Tutto ciò comporterà un complesso lavoro anche in considerazione dei Programmi forestali regionali che le Regioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018, dovranno adottare.
- Le risorse previste dal Fondo saranno necessarie alla efficace ed efficiente applicazione delle misure, previste dalla Strategia forestale nazionale, nei Programmi forestali regionali.



Titolo XII

Regioni e Enti locali

ART. 166. **(Ponti e viadotti)**

Il decreto legge 104-2020 all'articolo 49 ha introdotto una misura, Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Successivamente la legge di bilancio per il 2021 (l. 178/2020 sezione seconda) ha integrato tale misura. La norma, si pone in continuità con le precedenti ed assegna ulteriori risorse nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Detti contributi sono assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023.

ART. 167. **(Manutenzione scuole)**

La disposizione in esame prevede di assegnare, a partire dall'anno 2030 fino al 2036, ulteriori risorse a favore delle città metropolitane e delle province, nonché degli enti di decentramento regionale, per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. Detti contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

ART. 168. **(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)**

La disposizione in esame è finalizzata ad assegnare contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi:

- a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai comuni beneficiari al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere la tipologia dell'opera, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori, il CUP (a pena di esclusione) e l'eventuale indicazione di altre forme di finanziamento concesse per la stessa opera. L'associazione di comuni beneficiaria del contributo deve comunicare l'elenco dei comuni che la compongono.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei



comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM); nel caso di comuni associati, l'attribuzione viene effettuata calcolando la media semplice dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

L'attribuzione del contributo sulla base della predetta graduatoria, sempre nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che prevede l'assegnazione differenziale di risorse aggiuntive da destinare agli investimenti nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in proporzione alla popolazione residente.

L'affidamento dei lavori deve avvenire, a pena di revoca, secondo una precisa tempistica decorrente dalla data di emanazione del richiamato decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2022, ossia:

a) entro quindici mesi per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro;

b) entro venti mesi per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro.

La norma prevede, inoltre, che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta restino vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell'opera per essere poi utilizzati per ulteriori investimenti in progetti di rigenerazione urbana sempre che vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori nei termini sopra richiamati, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il sistema di monitoraggio di cui alla BDAP-MOP rileva i relativi passaggi amministrativi.

Infine, i comuni beneficiari provvedono al monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

ART. 169.

(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Sardegna per gli anni 2022 e successivi.

Il comma 1 determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019), al comma 868, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2020 in 383 milioni. Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del predetto contributo di 76,6 milioni annui.

Il comma 2 attribuisce alla Regione, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, un trasferimento di risorse per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I commi 3, 4 e 5 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Siciliana per gli anni 2022 e successivi.

Il comma 3 determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), ai commi 880-886, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione in euro 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019. Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del predetto contributo di 200,2 milioni di euro annui.

Il comma 4 attribuisce alla Regione, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, un trasferimento di risorse per complessivi 100 milioni di euro annui



a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 5 modifica il comma 883 dell'articolo 1 della legge n.145/2018 al fine di includere anche gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi cui finalizzare le risorse a favore dei liberi consorzi e città metropolitane.

I commi da 6 a 9 recepiscono l'accordo relativo alla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2022 e successivi. Le norme modificano l'ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972).

In dettaglio, il comma 7, lett. a), attraverso una modifica dell'articolo 75, comma 1, lett. g), dello Statuto, interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco.

Le lettere b) e c) del comma 7 modificano, invece, l'articolo 79 dello Statuto intervenendo nella disciplina e nella quantificazione del contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi). Con l'accordo del 2021, infatti, l'ammontare del predetto contributo è stato rideterminato in 713,71 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 - ferma restando l'imputazione a ciascuna Provincia del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, dalla legge n. 214 del 2001 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge n. 147 del 2013 - con contestuale sospensione per 5 anni del meccanismo di rivalutazione annuale del contributo (con decorrenza dal 2028 anziché dal 2023 come previsto dalla norma ante modifica) agganciato alla variazione percentuale degli oneri del debito delle P.A.

Il comma 8 puntualizza, poi, la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale, dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

Rispetto a quanto stabilito dalla citata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato trentino di 191,6 milioni di euro annui.

Il comma 9 stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire.

Il comma 10 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

I commi da 11 a 14 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2022 e successivi.

Il comma 12 definisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica posto a carico del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.



Il comma 13 apporta modifiche all'articolo 51 dello statuto (l. cost. 1/1963) concernente la disciplina delle entrate tributarie degli enti locali del territorio regionale, al fine di prevedere che siano attribuite alla Regione le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia.

Il comma 14 apporta modifiche all'articolo 1, commi 850 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di rideterminare in 196 milioni di euro (in luogo di 200 milioni previsti originariamente dalla norma) l'importo del contributo annuo complessivo del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020. Tale importo è determinato al netto della quota pari a 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito del complessivo concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia come definito dal comma 12. Inoltre, precisa che per la Regione la misura del concorso alla finanza pubblica è prevista dalla norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con il decreto legislativo n.154 del 2019.

Il comma 15 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 16 riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 17 recepisce l'accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Valle d'Aosta per gli anni 2022 e successivi, e determina l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), al comma 877, determina il contributo alla finanza pubblica della Regione in 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020. Rispetto a quanto stabilito dalla richiamata norma, quindi, per gli anni a decorrere dal 2022 vi è una riduzione del contributo dovuto dalla Regione di 20,561 milioni di euro annui.

Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica, che chiarisce che la portata temporale degli articoli 1, comma 11 e 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che hanno consentito alle autonomie speciali di accedere al finanziamento del fabbisogno sanitario con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, è limitata agli anni 2020 e 2021.

ART. 170.

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

La norma in esame è finalizzata a prevede un graduale potenziamento delle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, prevedendo, allo stesso tempo, l'utilizzo dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

ART. 171.

(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

La norma è finalizzata, alla lettera a), ad assicurare anche ai comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento di Lep o obiettivi di servizio in materia di funzioni sociali. La lettera d-quinquies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come introdotta dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020, ha, infatti, previsto l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tale incremento di risorse è stato assegnato dal predetto comma 792 ai soli comuni delle regioni a statuto ordinario, in quanto correlato alla rideterminazione dei fabbisogni standard relativi alla componente sociale che non sono allo stato disponibili in relazione ai comuni delle regioni Siciliana e Sardegna.

Stante la necessità di favorire il potenziamento dei servizi sociali anche nei territori delle regioni Siciliana e Sardegna, la norma intende potenziare le risorse in favore dei predetti territori in misura sostanzialmente analoga a quelle attribuite ai restanti comuni.



La lettera b) riallinea i riferimenti interni alla lettera d-quinquies a seguito delle modifiche introdotte dalla lettera a).

ART. 172.

(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

La norma è finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

ART. 173.

(Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. I comuni in predissesto con maggiore fragilità socio-economica sono selezionati sulla base dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, che deve essere superiore al valore medio nazionale, nonché sulla base della capacità fiscale pro capite, determinata dal Dipartimento delle finanze e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, inferiore a 495, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. Si prevede, inoltre, di estendere l'intervento in parola anche ai Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori. In particolare, agli enti locali delle Regioni Siciliana e Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse previste per gli anni 2022 e 2023.

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

ART. 174.

(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

La norma in esame prevede un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.



ART. 175.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 1.

Il comma 3 stanza le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

ART. 176.

(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)

La norma modifica l'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di semplificare le procedure per il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione.

In particolare, la norma prevede che ciascuna regione sia tenuta a versare annualmente al Bilancio dello Stato un importo predeterminato, indipendente dall'ammontare delle riscossioni annuali derivanti dalla lotta all'evasione, individuato dalla tabella 1 annessa al decreto-legge rilancio n. 34/2020, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella medesima tabella 1.

ART. 177.

(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi



all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo.

ART. 178.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

La disposizione interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2022 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

ART. 179.

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

La norma in esame, in un'ottica di coordinamento, è sostanzialmente volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

ART. 180.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.

Il comma 2 prevede che, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvalga del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare iniziative ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 1, volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre, le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartite con Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 4, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, prevede che nel nuovo fondo, confluiscono sia il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97) che il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321).

ART. 181.

(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

La norma proposta consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, erogate ai sensi delle seguenti disposizioni:

- articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013;
- articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013



L'intervento normativo proposto si articola in sei commi, cui si aggiunge il comma che disciplina la chiusura della Gestione commissariale della Regione Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte. Il comma 1 prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini.

Il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti – ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 – comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.

La rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d'ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione. La quota interessi è invece così calcolata:

- per il periodo che va dal giorno successivo alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021, sulla base del tasso di interesse vigente prima della rinegoziazione;
- per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2022, sulla base del tasso di interesse post rinegoziazione.

Per quanto riguarda le anticipazioni concesse alle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per le quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale – ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 – i piani di ammortamento post rinegoziazione prevedono il pagamento nel 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni successivi al 2022. Qualora la quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano post rinegoziazione, sia maggiore della quota interessi risultante dal piano ante rinegoziazione (quest'ultima calcolata su un debito residuo più basso di quello effettivo in virtù della sospensione delle quote capitale e del loro versamento negli anni successivi), la Regione versa quest'ultima quota interessi, al fine di conservare il beneficio previsto con la norma di sospensione menzionata.

Il comma 2 prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulino, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.

In base al comma 3, gli Enti locali possono trasmettere le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022. Qualora la rinegoziazione si perfezioni successivamente alla data di pagamento della rata in scadenza nel 2022, gli Enti locali versano tale rata nella misura prevista dai contratti di anticipazione originari. L'importo pari alla differenza – positiva o negativa – tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento post rinegoziazione in scadenza nel medesimo anno, viene regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo.

Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.

Il comma 5 dispone che le Regioni possono presentare la richiesta di rinegoziazione alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate attraverso la stipula, per ciascuna Regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità. A tale atto modificativo sono allegati i piani di ammortamento post rinegoziazione, relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata del 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al



perfezionamento dell'atto modificativo, le Regioni che abbiano presentato domanda di rinegoziazione corrispondono tale rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento risultante dalla rinegoziazione medesima.

Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte. In particolare, la norma prevede la chiusura della Gestione a decorrere dal 1° gennaio 2020, quando sono stati pagati tutti i debiti commerciali della Regione Piemonte posti a suo carico, prevedendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti dalla Gestione Commissariale nei confronti dello Stato. Pertanto, la Regione provvederà direttamente al pagamento dei debiti finanziari della Gestione Commissariale, contabilizzandoli nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Infine, ai fini della chiusura della contabilità speciale è previsto il trasferimento al bilancio della regione Piemonte delle risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dal contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale e il riversamento "d'ufficio" delle eventuali ulteriori risorse ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma costituisce un intervento di semplificazione di natura amministrativo-contabile.



Titolo XIII

Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 182.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

La misura dà attuazione agli impegni sottoscritti da Governo e parti sociali nel Patto sociale del 10 marzo 2021 incrementando i Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

ART. 183.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 184.

(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

Il comma 1 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Testo Unico del Pubblico impiego, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023. Tali importi riguardano l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale e i relativi effetti indotti. La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

I commi 2 e 3 precisano che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.

ART. 185.

(Ordinamento professionale)

La disposizione stanziava le risorse per l'attuazione dei nuovi ordinamenti professionali stabiliti dalla contrattazione 2019-2021, ivi inclusi i percorsi di carriera del personale di elevata qualificazione disciplinati dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si prevede, inoltre, che, per le medesime finalità, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

ART. 186.

(Risorse per la formazione)

La misura prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. All'uopo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 187.



(Incremento del ruolo organico della magistratura)

Il comma 1, al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, aumenta il ruolo organico del personale della magistratura di 82 unità. Conseguentemente sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria con l'allegato 7 annesso alla presente legge.

Il comma 2 autorizza la spesa necessaria per l'attuazione del comma 1.

ART. 188.

(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.

Si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

ART. 189.

(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

La disposizione, in aggiunta alle risorse già stanziare dall'articolo 20 del d.l. n. 162/2019 concernente i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria (art. 46, comma 3, del d.l. n. 95/2017), nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate (art. 46, comma 6, del d.l. n. 95/2017). Tali risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La disposizione tiene conto dell'ordine del giorno, presentato in sede di approvazione della legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale il Governo si è impegnato a presentare alla prima favorevole occasione una proposta normativa volta anche a valutare la necessità di stanziamento di eventuali risorse aggiuntive per l'attuazione delle procedure negoziali dirigenziali rispetto a quelle già autorizzate per il triennio 2021/2023.

ART. 190.

(Strade sicure)

L'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 40 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 60 ore di straordinario mensili pro-capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,



per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruita ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024, della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "Strade sicure" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;

- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.



Titolo XIV

Disposizioni in materia di entrate

ART. 191.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

La disposizione, al comma 1 interviene nell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per stabilire che il maggior valore attribuito, ai fini fiscali - in sede di rivalutazione e/o di riallineamento - alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni (in tal senso è il nuovo comma 8-ter dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 introdotto dal comma 1 del presente articolo). Come precisato dal primo periodo del citato comma 8-ter il regime di deduzione del maggior importo in 50 anni opera in ogni caso. In tale contesto, i successivi secondo e terzo periodo specificano, in buona sostanza, che detto regime non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene rivalutato/riallineato ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento ai sensi del comma 8-bis dello stesso articolo 110 del decreto-legge n. 104/2020. Infatti, in tali casi il regime si trasferisce sull'eventuale minusvalenza realizzata dal cedente causa e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato/riallineato sostenuta dall'avente causa. Pertanto, si ipotizzi un marchio iscritto a 100 e rivalutato a 1100, con un piano di ammortamento residuo riferito al valore di 100 (costo iniziale al lordo delle quote di ammortamento già dedotte pari a 180) di 10 anni, ceduto a 600 dopo 6 anni. Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 920, in quanto la quota residua di 100 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 40 (ammortamento di 10 l'anno), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 1000 si ammortizzerà in 50 anni (pari a 20 l'anno) con la conseguenza che al termine del sesto anno la quota residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in 50 anni si è ridotta a 880 (avendo già ammortizzato 120 al termine dei 6 anni). Il cedente realizza, quindi, una minusvalenza di 320 sulla quale trasferisce il regime di deducibilità in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento di 44 anni. Il cessionario, invece, proseguirà sull'importo di 560 il regime di deducibilità per 44 anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato (880) al netto della minusvalenza (320) dedotta dal cedente in quote costanti per 44 anni), mentre la residua quota di 40 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni secondo le regole ordinarie.

Si ipotizzi, ancora, un marchio iscritto a 700 e rivalutato a 1200, con un piano di ammortamento residuo riferito al valore di 700 (costo iniziale al lordo delle quote di ammortamento già dedotte pari a 1260) di 10 anni, ceduto a 800 dopo 6 anni. Il marchio avrà un valore fiscale, al momento della cessione di 720, in quanto la quota residua di 700 da ammortizzare in 10 anni avrà un valore fiscale di 280 (ammortamento di 70 l'anno e, quindi, risulterà ammortizzato al termine dei 6 anni già per 420), mentre il maggior valore rivalutato/riallineato pari a 500 si ammortizzerà in 50 anni pari a 10 l'anno con la conseguenza che al termine del sesto anno la quota residua del maggior valore rivalutato/riallineato da ammortizzare in 50 anni si è ridotta a 440 (avendo già ammortizzato 60 al termine dei 6 anni). Il cedente realizza, quindi, una plusvalenza di 80. Il cessionario, invece, proseguirà sull'importo di 440 il regime di deducibilità per 44 anni (pari alla quota residua del maggior valore rivalutato) mentre la residua quota di 360 sarà soggetta ad ammortamento per 18 anni secondo le regole ordinarie.

Si ipotizzi, infine, con riferimento all'ultimo esempio, che il marchio sia ceduto a 250 anziché a 800. In tal caso, il cedente realizza, quindi, una minusvalenza di 450. Poiché il valore residuo del maggior valore rivalutato/riallineato ammortizzabile, pari a 440 è inferiore alla minusvalenza realizzata, il cedente dedurrà la minusvalenza fino a concorrenza di 440 in quote costanti per 44 anni, mentre la residua quota della minusvalenza pari a 10 sarà dedotta secondo le regole ordinarie. In tal caso, ovviamente, il cessionario non applicherà il regime di deducibilità in questione e opererà l'ammortamento sull'intero costo di 250 per 18 anni. È possibile derogare al regime sopra descritto, consentendo la deduzione nelle modalità ordinarie, previo pagamento di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020. In sostanza, si applicano le aliquote per scaglioni sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento) nella misura del 9 per cento sulla parte di questi maggiori valori ricompresi nel limite di 5



milioni di euro, dell'11 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 13 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

Il comma 2 precisa che la decorrenza degli effetti è contestuale a quella disposta dalla disciplina dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020.

Infine, il comma 3, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 192.

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

L'intervento normativo introduce modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di contributo unificato.

Le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), della presente disposizione introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Si introduce, quindi, una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del d.P.R. 115/2002.

Attualmente l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del CU, obbligo tributario generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria. La disposizione realizza diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia connesso alla farraginosa procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.

La norma, quindi, potrebbe realizzare un flusso di entrate più celere e puntuale nelle casse dell'Erario, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.

Le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, apportate dal comma 1, lettera c) della presente disposizione, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non riscosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.

Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale iter di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia S.p.A. Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento. La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'articolo 12 T.U. n.642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale. Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo



all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del D.P.R. 115/2002. Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti. L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia. La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:

- della data di iscrizione a ruolo della causa;
- delle parti del procedimento;
- dell'importo che deve essere riscosso;
- del domicilio eletto del debitore;
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.

Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedurali:

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)
- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, si deve osservare che, nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso le quali non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a. Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

Titolo XV

Fondi

ART. 193.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La disposizione determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi come previsto dagli articoli 18 e 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detti importi, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono riportati nelle tabelle A e B di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

ART. 194.

(Fondo esigenze indifferibili)

La disposizione prevede l'incremento di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

ART. 195.

(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU la legge di bilancio n. 178/2020 all'articolo 1, comma 1037, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea. La disposizione incrementa di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione di tale fondo.

ART. 196.

(Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 18 milioni di euro per l'anno 2023, di 58 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026, di euro 77 milioni di euro per l'anno 2027, di euro 70 milioni di euro per l'anno 2028, di euro 63 milioni di euro per l'anno 2029, di euro 62 milioni di euro per l'anno 2030, di euro 53 milioni di euro per l'anno 2031 e di euro 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Le risorse del fondo sono finalizzate ad interventi tesi alla disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.



Titolo XVI Disposizioni finanziarie e finali

ART. 197.

(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

Tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce "Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi" con un importo, immutato dal 2008, pari ad € 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della "Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste". Di tale importo complessivo la somma di € 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle "Sovvenzioni postali", utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L'importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 – 2000.

Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, in base al quale, per far fronte all'erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall'Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all'INPS l'obbligo di preconstituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria – Poste – INPS è stato quindi interrotto con l'introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall'istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L'obbligo per l'INPS di prealimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione. Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.

La disposizione:

- al comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032 destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle predette partite, le risorse vengono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
- al comma 2 prevede che, a seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. I criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili sono definiti con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei servizi).

ART. 198.

(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

Il sistema di tesoreria unica, che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato, si articola in due diversi regimi:

- la tesoreria unica cd. tradizionale, che obbliga gli enti assoggettati a mantenere tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate;
- la tesoreria unica mista, che limita il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, consentendo agli enti di mantenere presso il proprio istituto



cassiere/tesoriere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale.

Difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale hanno portato, all'inizio del 2012, a sospendere per un triennio il sistema di tesoreria unica mista e a ripristinare il sistema tradizionale per tutte le categorie di enti (articolo 35, commi 8-11 del decreto legge n. 1/2012). La sospensione è stata prorogata per un altro triennio dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente riproposta dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e scadrà il prossimo 31 dicembre 2021.

Il ritorno alla tesoreria unica mista si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sottoconti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sottoconti, considerato che nel regime di tesoreria unica mista le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l'istituto bancario/postale. Pertanto, al fine di evitare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, si ritiene opportuno prevedere una norma che ne proroghi di ulteriori quattro anni la sospensione.

ART. 199.

(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

L'articolo in esame introduce delle disposizioni volte a determinare la conclusione del cd. *Programma cashback* di cui all'articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed attuato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (di seguito "D.M. 156/2020"), modificato a sua volta dall'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito "D.L. Sostegni-bis").

In particolare, con i commi da 1 a 4, si dispone la conclusione del cosiddetto Programma cashback al 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del medesimo per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 (1° luglio – 31 dicembre 2021), disposta dall'articolo 11-bis del decreto-legge sostegni-bis. Ne consegue che la stessa vigenza del programma per il periodo di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 2, del decreto (1° gennaio – 30 giugno 2022) è abrogata. La disposizione in commento fa seguito alle attività di rilevazione e monitoraggio sulla efficacia del Programma cashback. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 11-bis, comma 9, del decreto-legge sostegni-bis, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze a far data dal 30 giugno 2021 ha avviato rilevazioni relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia. Tali rilevazioni hanno confermato che nei mesi successivi alla sospensione ha continuato a registrarsi un trend di crescita nell'utilizzo degli strumenti elettronici. Ne discende come l'incentivo prodotto con il Programma cashback non sia più necessario né opportuno alla luce della valutazione costi/benefici, anche a fronte dell'impiego alternativo cui saranno destinate le risorse risparmiate.

La disposizione influisce anche sull'articolazione del "Rimborso Speciale" di 1500 euro per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici di cui all'articolo 8 del D.M. n. 156/2020, che, secondo quanto previsto dal comma 5, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), ossia per il semestre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Il comma 6 disciplina gli effetti della conclusione del Programma cashback sulle Convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e Consap S.p.A. concernenti l'affidamento delle attività relative all'attuazione del programma cashback, come previsto dall'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si prevede, in particolare la risoluzione delle Convenzioni a far data dal completamento delle operazioni di rimborso cashback relative al primo semestre 2021. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni delle Convenzioni relative alle attività in capo a PagoPa e Consap per la gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback. Resta ferma la corresponsione a Consap e PagoPa del rimborso delle spese sostenute per le attività affidate con le Convenzioni e relative al programma cashback del periodo sperimentale e del periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.M. n. 156/2020. Il comma 7, dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni del D.M. n. 156/2020 e del decreto-legge sostegni-bis incompatibili con l'articolo in commento.



Il comma 8, al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859).

Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812).

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (A.S. 2060-A.C. 3319).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371-A.C. 3314).

L'accantonamento è destinato, inoltre, alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881).

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371 – A.C. 3314).

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (A.S. 1662 – A.C. 3289).

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (A.C. 2435 – A.S. 2353).

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (AS 1438).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento riguardante la magistratura ordinaria e Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento tiene conto sia delle risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti Accordi Internazionali in corso di perfezionamento sia le Ratifiche di accordi internazionali di seguito elencati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223 – A.C. 3040);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768 – A.S. 2155)



Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (A.S. 1220 – A.C. 2655)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271 – A.C. 3041).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (A.S. 1278 – A.C. 3043).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (A.S. 1386).

Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 1281).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (A.S. 1221 – A.C. 2656).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (A.S. 1277 – A.C. 3042).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (A.C. 2806).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (A.S. 1377).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (A.S. 1385 – A.C. 2580).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 (A.C. 3241).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (A.C. 2746).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 1987).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (A.C. 2824).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.S. 2044).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (A.S. 1926 – A.C. 3038).

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (A.C. 2842 – A.S. 2132).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (A.S. 2195);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (A.S. 2341).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (A.S. 2342).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge concernente Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (A.C. 1939 – A.S. 1571).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (A.C. 3278 – A.S. 2437).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento concernente Modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento, oltre a comprendere le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi, è preordinato ai seguenti provvedimenti legislativi:

Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698 - A.S. 1413).

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (A.C. 1008 – A.S. 2300).

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (A.C. 1824 – A.S. 2009).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento concernente Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della proposta di legge recante Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (A.C. 24).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge recante Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura al finanziamento (A.C. 164 - A.S. 2255).

L'accantonamento, inoltre, è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE - ART. da 200 a 218

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 219.

(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che la legge di bilancio entri in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2022.

